Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 182

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Campania



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 4 LUGLIO 1981:

**Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.**

**(Da 3895 a 3908)**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 182 DEL 4 LUGLIO 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

**Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Latina.**

**(2428)**

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 giugno 1981.

**Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, ed i successivi adeguamenti, con modificazioni, disposti con decreti ministeriali 21 agosto 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 settembre 1958), 25 febbraio 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1965), 18 novembre 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 4 dicembre 1971) e 13 aprile 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 21 aprile 1976);

Sulla proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adeguamento della tariffa;

Decreta:

I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971 e 13 aprile 1976 sono ulteriormente aumentati del 20 per cento.

I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 12.000 per il professionista incaricato, di L. 7.500 per l'aiuto iscritto nell'albo e di L. 4.500 per l'aiuto di concetto.

Roma, addì 29 giugno 1981

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

*Il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

(4039)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 giugno 1981.

**Disposizioni nazionali per il pagamento, nella campagna di commercializzazione 1981-82, dell'aiuto comunitario per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, che prevede la concessione di un aiuto a favore dei fabbricanti di alimenti per gli animali, che utilizzano nella fabbricazione piselli, fave e favette raccolti nella Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/80 del Consiglio del 9 giugno 1980;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio, in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, che fissa per la campagna di commercializzazione 1981-82, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette ed il prezzo minimo di tali prodotti;

Visto il regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, modificato dal regolamento (CEE) n. 1212/79 del Consiglio del 19 giugno 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 3075/78 della commissione del 20 dicembre 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, modificato dai regolamenti (CEE) della commissione numero 434/79 del 2 marzo 1979, n. 1334/79 del 29 giugno 1979, n. 1954/79 del 5 settembre 1979, n. 275/80 del 6 febbraio 1980, n. 1693/80 del 30 giugno 1980 e n. 25/81 del 1° gennaio 1981;

Visto l'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/80 della commissione del 30 giugno 1980 che ha modificato il disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1334/79 integrato dal regolamento (CEE) n. 275/80 che, fra l'altro, stabilisce il nuovo fatto generatore del diritto all'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303 relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'A.I.M.A. dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati, fra i quali per la loro destinazione possono rientrare i prodotti elencati nell'art. 1 dei citati regolamenti (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978 e n. 1459/80 del Consiglio del 9 giugno 1980;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali occorrenti per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica, per la campagna di commercializzazione 1981-82, delle norme contenute nei predetti regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto alle misure speciali di cui al regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978 e successive modificazioni, vanno osservate nel territorio della Repubblica e nella campagna di commercializzazione 1981-82, per dare completa attuazione alle misure contenute negli stessi re-

golamenti e negli altri regolamenti comunitari citati in premessa, le disposizioni esecutive stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Al pagamento dell'aiuto di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1459/80 del Consiglio del 9 giugno 1980, provvede, con l'osservanza delle norme previste anche dagli altri regolamenti comunitari, disciplinanti la materia, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma.

Art. 3.

Per le superfici ricadenti nel territorio della Repubblica seminate a piselli, fave e favette destinati alla fabbricazione degli alimenti per animali, la dichiarazione di semina, di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1418/78 del 19 giugno 1978 e dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3075/78 del 20 dicembre 1978 e successive modificazioni, deve essere presentata, dal produttore agricolo che ha proceduto alla semina, a quello dei seguenti uffici, che è territorialmente competente, in relazione all'ubicazione del fondo nel quale è stata eseguita la semina:

nella provincia autonoma di Bolzano al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura;

nella provincia autonoma di Trento all'assessorato dell'agricoltura;

nelle regioni Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna ai rispettivi assessorati dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati dell'agricoltura già ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione;

nella regione Marche all'ufficio interventi di mercato del servizio agricoltura e foreste già ispettorato compartimentale dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.

La presentazione della dichiarazione, che può aver luogo per consegna diretta o per inoltro a mezzo raccomandata postale, deve essere effettuata entro il termine di giorni 60 (sessanta) da quello di ultimazione delle operazioni di semina.

Non sono produttive di efficacia alcuna le dichiarazioni presentate dopo il 30 aprile 1982, nonché quelle sprovviste del riferimento catastale delle superfici seminate.

Il numero di registrazione, che l'ufficio destinatario attribuisce alle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3075/78 del 20 dicembre 1978, deve essere comunicato al produttore interessato all'atto della consegna della dichiarazione o nel termine di giorni 3 (tre) lavorativi da quello di ricezione della dichiarazione, se la presentazione è avvenuta per mezzo di raccomandata postale.

Art. 4.

Ai sensi delle richiamate norme comunitarie, i piselli, le fave e le favette, oggetto delle misure speciali, possono essere venduti dal produttore agricolo che li ha prodotti ad un primo acquirente o direttamente ad una impresa di fabbricanti di alimenti per animali.

Non è consentita la vendita dei prodotti dal primo acquirente ad un successivo che non sia un fabbricante di alimenti per animali.

E' fatto obbligo agli acquirenti di trasmettere contestualmente alla stipula del contratto di cui al successivo comma, lettera *a*), un esemplare del contratto stesso, a quello degli uffici elencati nel precedente art. 3, nel cui territorio è ubicato il fondo dove i prodotti sono stati seminati o raccolti.

L'ufficio destinatario, esperiti i controlli di competenza nel più breve tempo possibile ed accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, citata in premessa, rilascia all'interessato il certificato di cui all'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3075/78 quale risulta dalla modifica del regolamento (CEE) n. 275/80 anch'esso richiamato in premessa.

Le imprese di fabbricazione di alimenti per animali, aventi sede nel territorio della Repubblica, che soddisfino alle condizioni poste dai richiamati regolamenti e che intendano beneficiare dell'aiuto per l'impiego nella fabbricazione degli alimenti di prodotti seminati e raccolti in Italia o provenienti da Paesi membri, debbono presentare agli uffici indicati nel precedente art. 3, nelle cui competenze territoriali rientrano gli stabilimenti delle imprese stesse:

*a*) nel termine previsto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 434/79 del 2 marzo 1979, un esemplare del contratto di acquisto, concluso dal fabbricante di alimenti per animali avente data certa e corredato del certificato di cui al precedente comma, attestante l'avvenuto pagamento di un prezzo almeno uguale a quello derivante dall'applicazione delle prescrizioni comunitarie e nel quale, tra l'altro, devono essere indicati l'ufficio destinatario della dichiarazione di semina ed il numero di registrazione da questo rilasciato;

*b*) nel termine previsto dall'art. 15 dello stesso regolamento (CEE) n. 3075/78, la domanda di cui allo stesso articolo ed al successivo art. 16.

Art. 5.

I controlli previsti dai regolamenti (CEE) della commissione n. 3075/78 del 20 dicembre 1978, n. 434/79 del 2 marzo 1979, n. 1334/79 del 29 giugno 1979, n. 1954/79 del 5 settembre 1979, n. 275/80 del 6 febbraio 1980, n. 1693/80 del 30 giugno 1980 e n. 25/81 del 1° gennaio 1981, ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto alle imprese interessate, da compiersi secondo le prescrizioni stabilite dagli stessi regolamenti, vengono esercitati dagli stessi uffici nelle cui competenze territoriali rientrano le imprese che hanno presentato i contratti di acquisto di cui al precedente art. 4.

Il prelievo dei campioni e la formazione di questi, per singola partita e per singola specie oggetto di acquisto, deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 15 giugno 1978.

Gli uffici indicati nell'art. 3 che ricevono la domanda di aiuto prevista dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CEE) n. 3075/78, esperiti i controlli e gli adempimenti di propria competenza, provvederanno a trasmettere all'A.I.M.A., per i pronunciamenti di competenza, compreso il rilascio del certificato di aiuto di cui all'art. 18 del regolamento (CEE) n. 3075/78, parzialmente modificato dall'art. 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) numero 1693/80, la domanda stessa corredata dalla dichiarazione concernente i risultati dei controlli esperiti.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3075/78 e dell'art. 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 275/80, il normale pagamento dell'aiuto deve essere effettuato entro giorni 120 (centoventi) dalla data di presentazione all'A.I.M.A. del certificato di cui all'art. 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3075/78 che la stessa Azienda aveva rilasciato.

Art. 7.

Le imprese che hanno ricevuto l'esemplare del certificato di aiuto possono chiedere all'A.I.M.A. il pagamento anticipato dell'aiuto a condizione che l'impresa richiedente presenti, a titolo di garanzia della effettiva utilizzazione dei prodotti nella fabbricazione degli alimenti per animali, un documento comprovante l'avvenuta costituzione, a favore dell'A.I.M.A., di una cauzione di importo corrispondente a quello dell'aiuto di cui si chiede il pagamento.

La cauzione deve essere costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti riconosciuti della durata di giorni 120 (centoventi).

La cauzione viene svincolata dopo che, effettuati i controlli venga accertata l'esistenza del diritto all'aiuto di cui si chiede il pagamento.

Qualora, a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, la cauzione viene proporzionalmente incamerata secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'A.I.M.A., ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Art. 8.

Il fatto generatore del diritto all'aiuto ha luogo il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali presenta il contratto di cui all'art. 5, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 nei modi e nei termini di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1954/79 del 5 settembre 1979, dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/80 del 30 giugno 1980 e dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 275/80 del 6 febbraio 1980.

Art. 9.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1981

*Il Ministro*: BARTOLOMEI

(4000)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1981.

**Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Jesi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona);

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 20 marzo e 29 marzo 1980 e dell'assemblea dei soci in data 29 marzo 1980;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punti 14), 15), 16) e 18), 23, primo comma, 32, quarto comma, 43, primo comma, 48, lettere *c*) e *v*), 52, 57, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) e secondo comma dello statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

*Il Ministro*: ANDREATTA

---

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*)

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore all'1% del patrimonio della Cassa o di durata superiore ad anni sei;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'1% del patrimonio della Cassa;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, o non sorti, fatta eccezione per l'autorizzazione al frazionamento del credito tra le singole unità immobiliari e per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le lire 25 milioni, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

(*Omissis*)

18) sulle transazioni che producono una perdita superiore all'1% del patrimonio della Cassa;

(*Omissis*)

Art. 23, primo comma. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati secondo turni di avvicendamento prestabiliti dal consiglio, e del direttore generale.

Art. 32, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento e l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 43, primo comma. — Delle variazioni dei tassi di interesse sara data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*)

*c*) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni o ai quali lo Stato e le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(*Omissis*)

*v*) negoziazione di accettazioni bancarie, nonché di « banker's acceptancês » e di « promissory notes ».

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali, purché l'operazione preveda il rientro totale entro tale scadenza.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 57, primo e secondo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*c*) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*d*) somministrazione di fondi, anche mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*e*) mutui di cui alla lettera *c*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*)

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 37% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

(*Omissis*).

**(3944)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

### 1980

DECRETO 27 febbraio 1980, n. **1149**.

**Assegnazione di cinque posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Trieste.**

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, cinque posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati: uno al centro di calcolo elettronico; tre alla facoltà di medicina e chirurgia, di cui uno all'istituto di clinica chirurgica generale, uno all'istituto di igiene e uno all'istituto di chimica biologica; uno all'istituto di elettrotecnica ed elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, per l'immissione in ruolo di cinque dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1981*
*Registro n. 62, foglio n. 42*

DECRETO 27 febbraio 1980, n. **1150**.

**Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma.**

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, per l'immissione in ruolo di un dipendente avente diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1981*
*Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 41*

DECRETO 14 aprile 1980, n. **1151.**

**Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso la Università degli studi di Bari.**

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici leaureati vengono assegnati uno all'istituto di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia e uno all'istituto di geologia applicata e geotecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1981*
*Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 44*

DECRETO 14 aprile 1980, n. **1152.**

**Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Università degli studi di Genova.**

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto policattedra di scienze farmaceutiche della facoltà di farmacia dell'Università di Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1981*
*Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 43*

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 28/1981. Cassa conguaglio per il settore elettrico - Rimborso definitivo del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1980 Revisione di aliquote definitive per l'anno 1979.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del CIP n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 5/1976 del 12 marzo 1976, n. 37/1976 del 30 novembre 1976, n. 18/1979 del 4 maggio 1979, n. 20/1979 del 24 maggio 1979, n. 19/1980 del 30 aprile 1980, n. 45/1980 dell'8 agosto 1980 e n. 2/1981 del 13 gennaio 1981;

Considerato che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a norma dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976, ha acquisito tutti gli elementi dimostrativi del maggiore onere relativo ai combustibili impiegati dalle imprese per la produzione di energia termoelettrica nell'anno 1980 ed ha effettuato l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

I. — RIMBORSO DEFINITIVO DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER LA PRODUZIONE TERMOELETTRICA EFFETTUATA NELL'ANNO 1980

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/1976 del 30 novembre 1976, visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1980, e disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, del rimborso relativo all'anno 1980 dei predetti maggiori oneri, commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, ad eccezione di quella prodotta dalle seguenti centrali o parti di centrali:

1) Centrali o parti di centrali, la di cui produzione è stata già ammessa al rimborso con il provvedimento n. 45/1980 dell'8 agosto 1980:

*Centrale di Pietrafitta dell'Enel:*

in questa centrale è entrato in servizio nel 1980 il primo gruppo turbogas da 109,4 MVA, per la di cui produzione viene fissata la decorrenza dal 7 gennaio 1980 con l'aliquota definitiva appresso indicata.

*Centrale di Alessandria dell'Enel:*

in questa centrale sono entrati in servizio nel 1980 il primo e secondo gruppo turbogas da 109,4 MVA, per le di cui produzioni vengono fissate le decorrenze rispettivamente dal 22 gennaio 1980 per il primo gruppo e dal 4 marzo 1980 per il secondo gruppo con l'aliquota definitiva appresso indicata.

*Centrale di Termini Imerese dell'Enel:*

in questa centrale è entrato in servizio nel 1980 il quinto gruppo turbogeneratore da 370 MVA, per la di cui produzione viene fissata la decorrenza dal 19 febbraio 1980 con l'aliquota definitiva appresso indicata.

2) Centrali o parti di centrali, la di cui produzione viene ammessa al rimborso con l'emanando provvedimento, con decorrenza fissata in base al disposto dei provvedimenti numeri 35/1974, 37/1976 e 2/1981:

*Centrale di Priolo Gargallo dell'Enel:*

in questa centrale è entrato in servizio nel 1980 il secondo gruppo turbogeneratore da 370 MVA per la cui produzione viene stabilita la decorrenza del 22 dicembre 1980 con l'aliquota appresso indicata.

*Centrale di Porto Tolle dell'Enel:*

in questa centrale sono entrati in servizio nel 1980 il primo gruppo turboalternatore da 750 MVA e il primo gruppo elettrogeno da 875 KVA per le di cui produzioni viene stabilita la decorrenza del 9 ottobre 1980. Per mancata produzione nell'anno 1980 di energia termoelettrica non è stato possibile determinare per tale centrale l'aliquota definitiva di rimborso.

*Centrale di Carpi Nord dell'Enel:*

in questa centrale sono entrati in servizio nel 1980 il primo gruppo turbogas da 109.400 KVA ed il primo gruppo elettrogeno da 1.000 KVA per le di cui produzioni vengono stabilite le decorrenze rispettivamente del 12 novembre 1980 per il gruppo turbogas e del 17 novembre 1980 per il gruppo elettrogeno con l'aliquota appresso indicata.

*Centrale di Sarroch della società Saras chimica S.p.a.* che produce per conto dell'Enel:

in questa centrale è entrato in servizio nel 1980 il secondo gruppo turboalternatore da 35.000 KVA per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 1° dicembre 1980 con l'aliquota appresso indicata.

*Centrale di Porto Torres della società Sirtene S.p.a.* che produce per conto dell'Enel:

in questa centrale è entrato in servizio nel 1980 un gruppo turboalternatore da 59.000 KVA per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 24 dicembre 1980 con l'aliquota appresso indicata.

*Centrale di Tarvisio della società idroelettrica Weissenfels*:

in questa centrale è entrato in servizio nel 1980 il secondo gruppo da 1.125 KVA per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 2 aprile 1980 con l'aliquota appresso indicata.

*A*) Energia termoelettrica prodotta in proprio.

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel per le seguenti centrali:

| | L. KWh |
|---|---|
| Vado Ligure | 24,5453647424 |
| La Spezia | 23,3133174904 |
| Genova | 24,9110847369 |
| Chivasso | 34,7523683591 |
| Trino | 87,0219710145 |
| La Casella | 29,7283582270 |
| Piacenza | 30,6302363150 |
| Turbigo | 30,2278764016 |
| Tavazzano | 31,9591324709 |
| Ostiglia | 29,7380995356 |
| Fusina | 19,3503708896 |
| Porto Marghera | 24,7468360094 |
| Monfalcone | 21,4605596190 |
| S. Barbara | 36,2485833042 |
| Orlando | 64,7268504840 |
| Marzocco | 31,8686420618 |
| Porto Corsini | 31,3627571203 |
| Piombino | 31,7387944667 |
| Capraia | 63,8244005968 |
| Portoferraio N.C. | 95,7856245785 |
| Torrevaldaliga | 31,6951281353 |
| Civitavecchia | 34,1266857762 |
| Camerata Picena | 60,4548803377 |
| Fiumicino | 81,0397982018 |
| Pietrafitta | 63,4286694165 |
| Bastardo | 32,6501933931 |
| Latina | 70,5589595376 |
| Ventotene | 70,5976334748 |
| Napoli Levante | 35,0476753514 |
| Vigliena | 40,7401723905 |
| Bari | 35,9560000536 |
| Taranto Nord | 87,4059527530 |
| Mercure | 35,2579659517 |
| Garigliano | 79,2600000000 |
| Brindisi | 31,8930307470 |
| Rossano Calabro | 31,4621302298 |
| Maddaloni | 77,1937338443 |
| Milazzo | 32,3966640950 |
| Augusta | 35,3383443683 |
| Termini Imerese | 32,2883883473 |
| Vulcano | 60,5457016524 |
| Porto Empedocle | 36,1224180613 |
| Malfa | 69,2946875000 |
| S. Marina Salina | 60,0740384479 |
| Codrongianus | 88,8157371346 |
| Suleis | 28,4312256032 |
| Portovesme | 44,5405960909 |
| S. Gilla | 40,0332563355 |
| Stromboli | 72,5630796002 |
| Caorso | 52,3973623096 |
| Alessandria | 78,1679505036 |
| Priolo Gargallo | 36,2070596294 |
| Carpi Nord | 96,7009690567 |
| Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri | 34,3186396902 |
| Azienda elettrica municipale di Milano - per la centrale di Cassano D'Adda | 30,9638679045 |
| Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di: | |
| Cassano D'Adda | 30,2835566670 |
| Ponti sul Mincio | 30,5646681094 |
| Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio | 30,6623390163 |
| A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma per la centrale di « G. Montemartini » | 67,8856383379 |
| Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia, via La Marmora | 21,2444534632 |
| Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia - produzione combinata energia-calore | 25,1188517314 |
| Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osimo | 40,9313474761 |
| Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo | 58,9932397755 |
| S.p.a. - Idroelettrica valcanale per la centrale di Malborghetto Valbruna | 66,1547830858 |
| Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio | 63,2345637889 |

*B*) Enel - per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto, a norma del punto 1) paragrafo *C*) del provvedimento n. 47/1974:

| | L. KWh |
|---|---|
| Marghera Levante della SELM - Servizi elettrici Montedison S.p.a. | 27,8236661720 |
| Brindisi della Montedison S.p.a. | 31,0106017343 |
| Priolo della Montedison S.p.a. | 36,5768802534 |
| Avezzano della « Saccarifera » Abruzzo Molise S.p.a. | 42,9734143514 |
| Portoscuso dell'Alsar S.p.a. | 33,3646256196 |
| Fusina dell'Alumetal S.p.a. | 30,8740995656 |
| Fusina della società alluminio veneto S.p.a. (SAVA) | 33,0399964688 |
| Ottana della società chimica del Tirso | 29,7495238301 |
| Gela della società Anic S.p.a. | 30,7689728104 |
| Sarroch della Saras chimica S.p.a. | 61,5464454408 |
| Porto Torres della Sirtene S.p.a. | 55,6995331060 |

*C*) Centrali la di cui aliquota d'acconto per il rimborso del maggior onere sostenuto per la produzione dell'energia termoelettrica è stata fissata con il provvedimento n. 45/1980 per le quali non si procede alla determinazione della relativa aliquota definitiva in quanto non risulta prodotta energia termoelettrica nell'anno 1980.

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel per le seguenti centrali che producono per suo conto:

Matera delle Cementerie calabro lucane S.p.a.

Ravenna della società Anic S.p.a.

Pisticci della società Anic S.p.a.

Azienda elettrica Paul Grobner - per la centrale di Colle Isarco.

II. — Revisione di aliquote definitive relative al 1979

Tenuto conto di quanto previsto dal capitolo I, punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 2/1981, del 13 gennaio 1981 e a modifica di quanto disposto nel provvedimento n. 46/1980, del-

l'8 agosto 1980, le aliquote definitive del rimborso del maggiore onere termico relativo alle sottoindicate centrali per l'anno 1979, sono così modificate con le decorrenze di seguito indicate:

Centrale di Termini Imerese dell'Enel: L. 21,1126080357 in luogo di L. 21,1846820606 con decorrenza dal 5 maggio 1979;

Centrale di Brindisi della Montedison S.p.a. che produce per conto dell'Enel: L. 26,8104169896 in luogo di L. 26,8628412978 con decorrenza dal 14 dicembre 1979 anche per il gruppo n. 11 da 93 MVA.

Roma, addì 17 giugno 1981

*Il Ministro-Presidente delegato*: PANDOLFI

(3984)

**Provvedimento n. 29/1981. Cassa conguaglio per il settore elettrico: acconto sul rimborso del maggior onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1981.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 37/1976 del 30 novembre 1976 e n. 18/1979 del 4 maggio 1979;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/1976 del 30 novembre 1976, visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1981, è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, di un acconto sul rimborso relativo all'anno 1981, acconto commisurato alla energia prodotta, con combustibili il cui maggior onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, ad eccezione delle seguenti centrali limitatamente alle quali la corresponsione dovrà, in relazione ai criteri stabiliti dai provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976, essere commisurata alla energia prodotta a decorrere dalla data per ciascuna di esse indicata.

Enel per la seguente centrale che dovrà produrre per suo conto:

«Azotati» della SELM - Servizi elettrici Montedison S.p.a., per i due gruppi generatori da 45 MVA con decorrenza dal 12 febbraio 1981.

*Servizi municipalizzati del comune di Brescia:*

Centrale di Brescia per il 2° gruppo a recupero della potenza di 32 MW con decorrenza dal 22 gennaio 1981.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni impianto alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai rilievi effettuati dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) ai sensi dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976 sopra richiamati diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa nella rete di trasporto o distribuzione del produttore unitamente ad energia idrica autoprodotta e/o ad energia di acquisto, il quantitativo di energia di autoconsumo prelevato dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, deve essere ridotto in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica prodotta — ai sensi del cap. VI, quinto capoverso, del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 e di quanto disposto, ad integrazione di questo capoverso, dal provvedimento n. 47/1974 — ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato. Per energia termica prodotta si deve intendere, nel caso in questione, quella al netto dei servizi ausiliari della produzione stessa.

*A*) Energia termoelettrica prodotta in proprio

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel per le seguenti centrali:

| | L. KWh |
|---|---|
| Vado Ligure | 35,318127 |
| La Spezia | 35,145011 |
| Genova | 35,368595 |
| Chivasso | 50,805960 |
| Trino Vercellese | 66,500000 |
| La Casella | 42,938851 |
| Piacenza | 45,432203 |
| Turbigo | 44,644650 |
| Tavazzano | 46,629767 |
| Ostiglia | 43,456251 |
| Fusina | 28,618352 |
| Porto Marghera | 39,540722 |
| Monfalcone | 27,893002 |
| Santa Barbara | 53,583483 |
| Luigi Orlando | 107,350000 |
| Marzocco | 46,743371 |
| Porto Corsini | 45,502904 |
| Piombino | 45,897225 |
| Capraia | 66,500000 |
| Portoferraio | 94,050000 |
| Torrevaldaliga | 45,919898 |
| Civitavecchia | 48,368677 |
| Camerata Picena | 88,755874 |
| Fiumicino | 80,750000 |
| Pietrafitta | 73,116778 |
| Bastardo | 47,987701 |
| Latina | 66,500000 |
| Ventotene | 66,500000 |
| Napoli Levante | 51,002449 |
| Vigliena | 60,211224 |
| Bari | 51,681894 |
| Taranto Nord | 89,775000 |
| Mercure | 50,997723 |
| Garigliano | 66,500000 |
| Brindisi | 46,886842 |
| Rossano Calabro | 46,501766 |
| Maddaloni | 81,700000 |
| Milazzo | 46,110714 |
| Augusta | 50,923330 |
| Termini Imerese | 47,967994 |
| Vulcano | 67,931160 |
| Porto Empedocle | 51,375665 |
| Malfa | 70,300000 |
| S. Marina Salina | 67,931160 |
| Codrongianus | 90,250000 |
| Sulcis | 40,462879 |
| Portovesme | 66,273998 |
| S. Gilla | 58,385426 |
| Stromboli | 85,500000 |
| Caorso | 66,500000 |
| Alessandria | 81,700000 |
| Priolo Gargallo | 44,194500 |
| Porto Tolle | 43,692851 |
| Carpi nord | 83,600000 |

Azienda elettrica municipale di Torino per la centrale di Moncalieri . . . . . . . 52,351067

| | L. KWh |
|---|---|
| Comunione azienda elettrica municipale di Milano e servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Cassano d'Adda | 46.889516 |
| Comunione servizi municipalizzati del comune di Brescia e Azienda generale dei servizi municipalizzati del comune di Verona per la centrale di Ponti sul Mincio | 46,514760 |
| A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque Roma per la centrale di « G. Montemartini » | 82,921543 |
| Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia via Lamarmora | 58,411654 |
| Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia - produzione combinata energia - calore | 36,452423 |
| Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo per la centrale di Padiglioni di Osimo . | 60,550051 |
| Impresa Dante Nigris per la centrale di Ampezzo | 85,695390 |
| S.p.a. - Idroelettrica Valcanale per la centrale di Malborghetto Valbruna | 74,431238 |
| Società idroelettrica Weissenfels per la centrale di Tarvisio | 81,507311 |
| Azienda elettrica Paul Grobner per la centrale di Colle Isarco | 77,904674 |

*B*) Enel, per le seguenti centrali che producono per suo conto, a norma del punto 1) del paragrafo *C*) del provvedimento n. 47/1974:

| | L. KWh |
|---|---|
| Marghera Levante della SELM - Servizi elettrici Montedison S.p.a. | 40,360970 |
| Brindisi della Montepolimeri S.p.a. | 51,219507 |
| Priolo della Montedipe S.p.a. | 51,219507 |
| Matera della Cemensud S.p.a. | 73,543568 |
| Avezzano della SO.ME.S.A. S.p.a. | 65,560968 |
| Portoscuso della Alluminio Italia S.p.a. | 48,558998 |
| Fusina dell'Alumetal S.p.a. | 45,090148 |
| Fusina della SAVA - Alluminio veneto S.p.a | 48,209435 |
| Ottana della ANIC Fibre S.p.a. | 43,199156 |
| Ravenna della società Anic S.p.a. | 61,463407 |
| Gela della società Anic S.p.a. | 43,024385 |
| Pisticci della Anic fibre S.p.a. | 61,463407 |
| Varedo della società Snia fibre S.p.a. | 61,463407 |
| Villa di Serio della Italcementi S.p.a. | 61,463407 |
| Sarroch della Saras chimica S.p.a. | 81,951209 |
| Porto Torres della Sirtene S.p.a. | 75,804869 |

Roma, addì 17 giugno 1981

*Il Ministro, Presidente delegato*: PANDOLFI

(3985)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione** (Intervento straordinario a favore della pesca marittima).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 giugno 1981, n. 329 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

**Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.**

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo di cui all'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, anche per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

L'erogazione del contributo sarà rapportata ai nuovi costi del gasolio, purché entro il limite di spesa di cui al successivo art. 3, avverrà con scadenza trimestrale ed avrà carattere di degressività.

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

Art. 3.

*All'onere di lire* 21 *miliardi, derivante per l'anno* 1981 *dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo* 9001 *dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per 9 miliardi lo specifico accantonamento, per 5 miliardi la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e per i restanti 7 miliardi la voce « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese ».*

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(4005)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Deliberazioni 29 aprile-6 maggio 1981**
**Ripartizione del Fondo sanitario nazionale**

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 aprile-6 maggio 1981, il CIPE, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 — tenuto conto della legge 20 marzo 1981, n. 68, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la variazione del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per l'anno 1980, nella misura di 404,700 miliardi di lire — ha stabilito che:

dalla disponibilità di lire 404,700 miliardi è accantonata la somma di lire 7 miliardi per conguagli relativi a forniture di protesi eseguite nell'anno 1980;

è assegnato alla C.R.I. l'importo di lire 8,700 miliardi a completamento del finanziamento per l'anno 1980;

il restante importo di lire 389 miliardi è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'allegata tabella 1, con l'avvertenza che l'effettiva erogazione delle singole quote è subordinata alla regolarità della rendicontazione completa e definitiva della spesa sanitaria per l'anno 1979.

TABELLA 1

| Regioni | Assegnazioni proposte C.S.N. | Ripartizione disponibilità ex legge n. 78/81 (in migliaia di lire) |
|---|---|---|
| Piemonte | 161.100.000.000 | 25.682.500 |
| Valle d'Aosta | 3.699.999.000 | 589.800 |
| Lombardia | 343.000.001.000 | 54.681.000 |
| Bolzano | 21.800.001.000 | 3.475.300 |
| Trento | 22.600.000.000 | 3.602.900 |
| Veneto | 199.400.001.000 | 31.788.300 |
| Friuli-Venezia Giulia | 67.700.002.000 | 10.792.700 |
| Liguria | 105.700.002.000 | 16.850.700 |
| Emilia-Romagna | 190.300.001.000 | 30.337.600 |
| Toscana | 224.300.001.000 | 35.757.900 |
| Umbria | 36.099.998.000 | 5.755.000 |
| Marche | 63.800.000.000 | 10.171.000 |
| Lazio | 86.599.999.000 | 13.805.700 |
| Abruzzi | 68.000.000.000 | 10.840.500 |
| Molise | 12.700.000.000 | 2.024.600 |
| Campania | 265.400.000.000 | 42.310.000 |
| Puglia | 185.099.997.000 | 29.508.600 |
| Basilicata | 24.000.001.000 | 3.826.100 |
| Calabria | 111.799.999.000 | 17.823.100 |
| Sicilia | 173.800.000.000 | 27.707.200 |
| Sardegna | 73.199.998.000 | 11.669.500 |
| Totale | 2.440.100.000.000 | 389.000.000 |

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 aprile-6 maggio 1981, il CIPE ha stabilito, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78, che:

dallo stanziamento 1981 del Fondo Sanitario Nazionale, parte in conto capitale, è scorporata, in via provvisoria e salvo successiva puntuale determinazione, la somma di lire 10 miliardi da destinare alle esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali;

il residuo importo di 500 miliardi di lire è attribuito, a titolo provvisorio, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nella misura e per le finalità indicate nelle colonne *a*) e *b*) dell'allegata tabella 1, previa verifica, per le somme da destinare agli investimenti di cui alla colonna *a*), dell'eventuale concorrenza di interventi operati allo stesso titolo da altre Amministrazioni o enti pubblici;

per le esigenze relative al primo e secondo trimestre 1981 saranno assegnati alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano due quote trimestrali secondo gli importi indicati nella colonna *c*) dell'allegata tabella 1;

l'importo di L. 282.319.999.000 sui residui 1980 è attribuito:

1) quanto a L. 277.319.999.000, alle regioni e province autonome secondo i criteri di ripartizione adottati dal CIPE con deliberazione 3 aprile 1980 nella misura indicata dalle colonne 1 e 2 dell'allegata tabella 1 e con la possibilità che tali somme vengano utilizzate anche per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative attrezzature in corso alla data di pubblicazione della legge 30 aprile 1980, n. 149, alla condizione che, ove con tali completamenti i posti letto vengano ad eccedere il livello del 6 per mille, i completamenti stessi siano accompagnati da una contestuale riconversione o eliminazione di posti letto esistenti in numero pari all'eccedenza di cui sopra;

2) quanto a lire 5 miliardi agli istituti zooprofilattici sperimentali secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella 2, previa presentazione dei programmi di investimento predisposti dagli istituti stessi.

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE

TABELLA 1

CONTO CAPITALE

1981 e residui 1980

| REGIONI | 1980 (1) | 1980 (2) | 1981 *a*) | 1981 *b*) | 1981 *c*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Delibera CIPE 3 aprile 1980 Altri investimenti | Importo da utilizzare per «Altri investimenti» (1) | Costruzione di posti-letto ospedalieri (2) | Rinnovo edilizio e tecnologico del patrimonio | Quota trimestrale |
| Piemonte | 18.026.667.000 | 3.127.519.000 | — | 34.363.000.000 | 8.590.750.000 |
| Valle d'Aosta | 506.667.000 | 87.904.000 | — | 931.000.000 | 232.750.000 |
| Lombardia | 35.840.000.000 | 6.218.025.000 | — | 66.531.000.000 | 16.632.750.000 |
| Provincia autonoma Bolzano | 1.578.333.000 | 272.964.000 | — | 3.242.000.000 | 810.500.000 |
| Provincia autonoma Trento | 1.813.333.000 | 314.602.000 | — | 3.508.000.000 | 877.000.000 |
| Veneto | 14.666.667.000 | 2.544.579.000 | — | 33.066.000.000 | 8.266.500.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 4.240.000.000 | 735.615.000 | — | 9.493.000.000 | 2.373.250.000 |
| Liguria | 6.480.000.000 | 1.124.241.000 | — | 13.898.000.000 | 3.474.500.000 |
| Emilia-Romagna | 14.986.667.000 | 2.600.097.000 | — | 29.941.000.000 | 7.485.250.000 |
| Toscana | 13.520.000.000 | 2.345.639.000 | — | 28.162.000.000 | 7.040.500.000 |
| Umbria | 3.066.667.000 | 532.048.000 | — | 6.600.000.000 | 1.650.000.000 |
| Marche | 4.773.333.000 | 828.145.000 | — | 11.620.000.000 | 2.905.000.000 |
| Lazio | 22.186.667.000 | 3.849.254.000 | — | 38.137.000.000 | 9.534.250.000 |
| Abruzzi | 4.906.667.000 | 851.277.000 | — | 10.407.000.000 | 2.601.750.000 |
| Molise | 1.733.333.000 | 300.723.000 | — | 2.311.000.000 | 577.750.000 |
| Campania | 27.493.333.000 | 4.769.928.000 | — | 36.058.000.000 | 9.014.500.000 |
| Puglia | 15.733.333.000 | 2.729.639.000 | — | 28.927.000.000 | 7.231.750.000 |
| Basilicata | 3.120.000.000 | 541.301.000 | — | 3.807.000.000 | 951.750.000 |
| Calabria | 11.013.333.000 | 1.910.747.000 | — | 13.815.000.000 | 3.453.750.000 |
| Sicilia | 23.040.000.000 | 3.997.302.000 | — | 36.624.000.000 | 9.156.000.000 |
| Sardegna | 7.599.999.000 | 1.318.451.000 | — | 12.319.000.000 | 3.079.750.000 |
| Italia | 236.319.999.000 | 41.000.000.000 | 76.240.000.000 | 423.760.000.000 | 105.940.000.000 |

(1) Importo accantonato per « Presidi multizonali a rilievo interregionale », non utilizzato per mancanza di regolamentazione ai sensi del punto 25 del P.S.N. e disponibile per essere destinato ad « Altri investimenti »; ripartito in proporzione alla prima colonna.

(2) Importo accantonato a favore delle regioni Valle d'Aosta - Molise - Campania - Basilicata e Calabria in attesa di verifica di eventuali interventi operati per lo stesso titolo da altre Amministrazioni pubbliche.

TABELLA 2

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

RIPARTIZIONE F.S.N. ANNO 1980

*Parte in conto capitale*
(in milioni di lire)

| Istituti Z.S. | Laboratori professionali malattie esotiche | Laboratori mobili e relative attrezzature | Nuove sezioni o ampliamento sedi e sezioni già funzionanti | Totali |
|---|---|---|---|---|
| Brescia | — | — | 935 | 935 |
| Padova | 500 | — | 425 | 925 |
| Torino | 100 | 50 | 145 | 295 |
| Perugia | — | — | 425 | 425 |
| Roma | 10 | 10 | 740 | 760 |
| Teramo | — | 45 | 320 | 365 |
| Foggia | 25 | 50 | 440 | 515 |
| Portici (Napoli) | — | — | 530 | 530 |
| Palermo | 120 | 50 | 80 | 250 |
| Totale | 755 | 205 | 4.040 | 5.000 |

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 aprile-6 maggio 1981 il CIPE ha ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78, a titolo provvisorio per il secondo trimestre 1981, la somma di L. 5.261.954.150.000, nella misura indicata nell'allegata tabella.

Ha inoltre assegnato alla C.R.I. in acconto per il secondo trimestre 1981, l'importo di L. 8.086.000.000.

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE PARTE CORRENTE

SECONDO TRIMESTRE

| Regioni | Acconto secondo trimestre |
|---|---|
| Piemonte | 385.471.800.000 |
| Valle d'Aosta | 10.022.175.000 |
| Lombardia | 782.810.100.000 |
| Provincia autonoma Bolzano | 42.315.325.000 |
| Provincia autonoma Trento | 53.699.525.000 |
| Veneto | 442.141.025.000 |
| Friuli-Venezia Giulia | 141.795.100.000 |
| Liguria | 188.364.300.000 |
| Emilia-Romagna | 406.366.575.000 |
| Toscana | 367.941.225.000 |
| Umbria | 75.913.250.000 |
| Marche | 134.798.650.000 |
| Lazio | 505.660.425.000 |
| Abruzzi | 117.410.000.000 |
| Molise | 25.428.100.000 |
| Campania | 479.116.025.000 |
| Puglia | 343.279.150.000 |
| Basilicata | 49.599.425.000 |
| Calabria | 169.955.325.000 |
| Sicilia | 390.893.250.000 |
| Sardegna | 148.973.400.000 |
| Totale (1) | 5.261.954.150.000 |

(1) Detratte n. 2 quote trimestrali pari L. 20.000.000.000 ciascuna, di cui alla colonna 2.

**Deliberazione 29 aprile-6 maggio 1981. Riparto di fondi per la realizzazione di investimenti urgenti nei bacini a carattere regionale, nonché di opere per le vie navigabili.**

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 aprile-6 maggio 1981 il CIPE ha ripartito, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 100 miliardi, complessivamente stanziata per gli esercizi 1980 e 1981, nel modo seguente:

*a*) lire 50 miliardi per opere idrauliche nei bacini a carattere regionale:

| | miliardi |
|---|---|
| Toscana | 13,7 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,5 |
| Liguria | 2,5 |
| Abruzzo | 2,5 |
| Marche | 2,5 |
| Molise | 2,5 |
| Lazio | 2,5 |
| Calabria | 2,5 |
| Basilicata | 2,5 |
| Campania | 2,5 |
| Sardegna | 2,5 |
| Puglia | 2,5 |
| Sicilia | 2,5 |
| Valle d'Aosta | 2,5 |
| Trento | 1,9 |
| Bolzano | 1,9 |
| Totale | 50 |

*b*) lire 50 miliardi per l'esecuzione di opere di navigazione interna:

| | miliardi |
|---|---|
| Veneto | 16 |
| Lombardia | 11 |
| Piemonte | 10 |
| Emilia-Romagna | 10 |
| Umbria | 3 |
| Totale | 50 |

**Deliberazione 29 aprile-6 maggio 1981. Programma di edilizia residenziale predisposto dal CER per il quadriennio 1980-83 (art. 1, secondo comma, della legge n. 457/78).**

Con deliberazione adottata nella seduta del 29 aprile-6 maggio 1981 il CIPE ha stabilito, a parziale modifica del punto 3.5 del programma di edilizia residenziale predisposto dal CER per il quadriennio 1980/83, già approvato con delibere CIPE del 26 ottobre 1978 e 22 febbraio 1980, che le quote fissate degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione sono destinate, per gli anni 1980 e successivi, esclusivamente al finanziamento dell'edilizia abitativa convenzionata priva di agevolazione statale.

**(3821)**

## ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgola sette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1979, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgola quattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1981 rispetto a maggio 1980 risulta pari a più 20,5 (più ventivirgola cinque).

**(4032)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a nove posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per esami, a nove posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Ancona per le seguenti qualifiche di mestiere:

| | |
|---|---|
| idraulico | posti 2 |
| tipografo | » 1 |
| elettricista: circuitista elettrico | » 1 |
| preparatore specializzato di laboratori chimici, fisici, biologici, elettrotecnici, tecnologici, farmaceutici e batteriologici | » 3 |
| saldatore elettrico ed autogruista | » 1 |
| elettromeccanico | » 1 |

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona - piazza Roma, 23, 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno il giorno 14 settembre 1981, alle ore 9 presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola n. 30, Ancona.

Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà indicare la qualifica di mestiere per la quale lo stesso intende sostenere la prova d'arte.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(4008)

### Concorso a nove posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per esami, a nove posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Ancona per le seguenti qualifiche di mestiere:

| | |
|---|---|
| muratore | posti 1 |
| elettricista: circuitista elettrico | » 3 |
| conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «B» . | » 2 |
| meccanico | » 1 |
| idraulico | » 1 |
| preparatore specializzato di laboratori chimici, fisici, biologici, elettronici, tecnologici, farmaceutici e batteriologici | » 1 |

Titolo di studio richiesto: licenza elementare; per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori è richiesto altresì il possesso della patente di guida almeno di tipo «B».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona - piazza Roma, 23, 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà indicare per quale delle sopra indicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte.

Le prove di esame si svolgeranno il giorno 9 settembre 1981 alle ore 9 presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola n. 30, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(4009)

### Concorso a tredici posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Ancona per le seguenti qualifiche di mestiere:

| | |
|---|---|
| manovale specializzato . . . . . . . | posti 4 |
| preparatore di laboratorio in genere . . . | » 4 |
| motorista . . . . . . . . . . . | » 1 |
| stradino . . . . . . . . . . . . | » 1 |
| lavandaio . . . . . . . . . . . | » 2 |
| stalliere . . . . . . . . . . . . | » 1 |

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il colloquio avrà luogo il giorno 7 settembre 1981 alle ore 9 presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Grotte di Posatora, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(4010)

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Calabria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di Ingegneria*:

dipartimento di meccanica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(4011)

**Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Calabria**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di scienze economiche e sociali*:

dipartimento di sociologia e scienza politica posti 1

Titolo di studio richiesto: Diploma di Licenza di scuola media o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

**(4012)**

**Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

cattedra di scienza dell'alimentazione . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

**(4013)**

**Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Messina**

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Messina - Servizi generali - della facoltà di medicina veterinaria per la seguente qualifica di mestiere: conducente di automezzi in possesso patente di guida tipo « D » e del certificato di abilitazione alla guida di autobus tipo « K ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

**(4014)**

**Concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Messina**

E' indetto pubblico concorso a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Messina per le seguenti qualifiche di mestiere:

operaio meccanico . . . . . . . . posti 1
operaio giardiniere . . . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve indicare per quale qualifica di mestiere intenda concorrere. Qualora il candidato intenda partecipare a più concorsi dovrà produrre distinte domande, una per ogni concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

**(4015)**

**Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Roma**

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli Uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli Uffici tecnici presso gli uffici tecnici del rettorato dell'Università di Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica per geometri oppure diploma di perito industriale edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'aula I della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma - Città universitaria - piazzale Aldo Moro, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

**(4016)**

**Concorso ad un posto di infermiere generico presso l'Università degli studi di Sassari**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

servizi generali . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e il possesso del diploma o patentino di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

**(4017)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale, per titoli, a cinque posti, elevati a otto, di commesso nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 giugno 1981 il decreto ministeriale 4 maggio 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso circoscrizionale, per titoli, a cinque posti, elevati a otto, di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1977.

**(3935)**

# REGIONI

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. **11.**

**Norme in materia di usi civici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di usi civici di cui alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766, al regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, al regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, alla legge 16 marzo 1931, n. 377, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmetterà ai comuni ed alle frazioni che ne siano titolari, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza individuate con i dati catastali.

I comuni e le frazioni, nei successivi sessanta giorni, alla stregua dei propri inventari e degli accertamenti che si rendessero necessari, forniranno notizie sommarie sullo stato dei terreni e sugli usi civici in esercizio.

Eventuali occupazioni abusive o possedute con titolo illegittimo delle terre dovranno essere segnalate per i provvedimenti di competenza.

Decorsi novanta giorni dalla trasmissione degli elenchi a comuni e frazioni la Regione, alla stregua delle indagini di ufficio e ove pervengano delle notizie fornite, formerà l'inventario delle terre distinte per ente di appartenenza.

Le terre di appartenenza promiscua, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno iscritte a tutti gli enti partecipanti alla promiscuità con indicazione di questa.

L'elenco delle terre civiche è formato dalla Regione per le finalità della programmazione ed ha carattere puramente indicativo.

La giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d'uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all'autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni.

La giunta regionale emette, altresì, ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente già di competenza commissariale o ministeriale, afferente a materie trasferite.

Per l'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

Il decreto del presidente della giunta di concessione della legittimazione, viene sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica a mente del penultimo comma dell'art. 66, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria *B* di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e la redazione di piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

La giunta regionale con il provvedimento di apertura delle operazioni demaniali delega all'assessore all'agricoltura tutti

gli adempimenti istruttori dei relativi procedimenti ancorchè di rilevanza esterna, ivi compresa la nomina del perito istruttore.

Art. 4.

Le legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 luglio 1927, n. 1766, potranno essere concesse nella sola ipotesi di miglioramenti agrari.

La concessione della legittimazione dovrà comunque essere motivata con il pubblico interesse.

Art. 5.

I beni civici dei comuni e degli altri enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere all'introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive nella forma di imprese nei termini del successivo articolo, secondo le più elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni.

I piani dovranno essere formati dagli enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalle regioni e dalle comunità montane che eserciteranno, inoltre, la vigilanza sulla loro applicazione.

Ove sulle terre sia in atto godimento di uso da parte della popolazione i piani dovranno riservare le superfici necessarie a soddisfarli.

Questi dovranno essere comunque contenuti nei limiti fissati dall'art. 1021 del codice civile.

Gli interessati potranno rinunciare alla riserva in contemplazione delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla utilizzazione delle terre, secondo il piano organico di cui al primo comma.

Qualora l'esercizio degli usi contrasti con gli interessi della generalità degli abitanti, i progetti potranno prescinderne.

In tal caso gli stessi, approvati dalla Regione, implicheranno autorizzazione a modifica della destinazione.

Art. 6.

Comuni e frazioni per la gestione dei terreni civici preferiranno la concessione ad imprese cooperative, basate su rigorosi criteri economici, i cui regolamenti, adottati dai consigli comunali, s'ispireranno alle seguenti indicazioni:

*a*) la partecipazione all'impresa cooperativa del comune (o di altro ente) che ne diventa socio conferendo come su quota capitale le terre di cui è titolare, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili mezzi ad esso spettante: potranno diventare soci anche enti pubblici come la Regione (attraverso l'E.R.S.A.C.) o come le comunità montane in quanto apportatori di capitali o di altri fattori di produzione economicamente validi;

*b*) la cooperativa per la gestione associata da parte dei produttori dell'assieme delle attività produttive integrate secondo il progetto di cui all'articolo precedente, sarà aperta a tutti i cittadini provvisti dei requisiti di professionalità, partendo dai coltivatori e dai mezzadri o affittuari già operanti sulle terre in questione, e dilatando la partecipazione sia ai contadini limitrofi che ai braccianti ed ai pastori o ai giovani interessati allo sviluppo dell'agricoltura;

*c*) l'intervento eventuale d'imprese specializzate dalle PP.SS. e di enti portatori di tecnologia e di capitali, come l'E.R.S.A.C. per conto proprio o per conto della Regione;

*d*) le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico;

*e*) la composizione del consiglio di amministrazione dell'azienda cooperativa, il metodo di elezione dello stesso e la sua durata.

Nel consiglio dell'azienda cooperativa dovranno esservi membri che rappresentino il comune, la comunità montana e, ove partecipino al finanziamento dei programmi ed alla loro attuazione, altri enti pubblici e società a partecipazione statale.

La loro presenza nel consiglio dovrà tendere comunque a non essere maggioritaria ed a lasciare il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.

Art. 7.

Le Regione determinerà la concessione dei contributi a favore delle aziende di cui all'art. 6 affinché i beni stessi siano utilizzati e gestiti in conformità della presente legge, secondo gli indirizzi della programmazione regionale.

I contributi potranno essere corrisposti anche alle cooperative di cui alla presente legge in relazione ai programmi la cui attuazione è stata loro affidata dalle aziende.

Art. 8.

E' fatto divieto ai comuni d'incamerare proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedenti gli usi.

Tali proventi dovranno essere destinati al miglioramento e alle trasformazioni fondiarie e colturali, nonché al sostegno delle attività agro industriali dell'impresa cooperativa costituita sulle terre stesse in base alla presente legge ai fini di renderla tanto economicamente dinamica, quanto funzionale al suo ruolo propulsivo dell'economia agricola della zona, potendosi anche operare investimenti diretti in quest'ultima ai fini di esaltare il suddetto ruolo secondo piani di sviluppo approvati dalla comunità montana.

Gli investimenti operati attraverso tale fonte di risorse dovranno comunque realizzare incrementi del patrimonio pubblico, anche se gestito dall'impresa cooperativa di cui sopra.

Art. 9.

Le estensioni adeguate ad utilizzazioni di vasto respiro per validità economica e per ruolo propulsivo ai fini del progetto di cui all'art. 4, potranno essere destinati, in caso di estensioni minime, all'allargamento della maglia poderale delle aziende diretto coltivatrici limitrofe, vincolandole alla definizione di piani colturali volti ad una piena valorizzazione produttiva e finalizzati alla promozione di forme associative;

in caso di estensioni più consistenti ma inadeguate alla creazione delle imprese cooperative a più vasto respiro di cui agli articoli precedenti, esse saranno destinate alla realizzazione di strutture e di attività produttive di elevata capacità tecnologica da porre al servizio delle aziende diretto-coltivatrici della zona per una loro gestione associata nelle forme più valide per coordinare e potenziare le attività produttive in un piano colturale a vasto respiro.

In ogni caso i progetti di trasformazione e di produzione, dovranno essere funzionali ai piani di sviluppo della comunità montana.

Art. 10.

Le istanze per l'autorizzazione dell'alienazione restano disciplinate dagli articoli 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 39 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

L'alienazione potrà essere consentita per terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale quali, ad esempio, i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi.

Il mutamento di destinazione potrà verificarsi nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 2, nonché per la concessione di terre non rientranti nei programmi di cui allo stesso articolo, a cooperative di coltivatori.

Art. 11.

Gli speciali incarichi di cui all'art. 28 della legge 26 giugno 1927, n. 1766, nonché istruttori periti previsti dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, ed in genere tutti gli incaricati di indagini tecniche storico giuridiche dovranno essere scelti in apposito elenco da conservarsi presso la giunta regionale della Campania o l'ufficio da questa delegato.

Ogni esperto della materia potrà, in ogni momento, chiedere l'iscrizione nel detto elenco, indicando i suoi titoli di studio e professionali, in relazione ad incarichi tecnici o storici giuridici, eventuali specializzazioni o preferenze, particolari incompatibilità, lavori eventualmente espletati, estremi d'incarichi ed espletamento, ed ogni altro titolo.

La giunta regionale esaminerà le istanze pervenute ogni tre mesi e iscriverà nell'elenco con indicazioni di specializzazioni i richiedenti che abbiano presentata documentazione che dia garanzia di competenza nelle materie oggetto d'incarico.

A tal fine la giunta potrà chiedere qualsiasi informazione ed anche parere ad altri professionisti o a istituti universitari o di cultura che potranno essere indicati dagli stessi istanti.

Potrà allora nominare una commissione di esperti per il preventivo esame delle istanze.

La giunta regionale può procedere anche ad ispezioni di ufficio e rivolgersi, per avere nominativi, ad istituti superiori di cultura sulle rispettive materie tecniche e storico-giuridiche.

Le nomine dovranno poi essere effettuate tra i nominativi iscritti nei detti elenchi, salvo particolari deroghe, da motivarsi specificatamente indicate.

La giunta regionale potrà deliberare corsi di preparazione e perfezionamento di istruttori e tecnici.

Art. 12.

Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie, non provvedono alle anticipazioni delle spese di cui all'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze d'istruttori e periti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni, frazioni e comunità nei termini e modi da determinarsi nell'atto di anticipazione.

La giunta potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi dei precedenti comma venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Le competenze degli istruttori e periti scelti nell'elenco di cui al precedente articolo, saranno liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberato della giunta regionale che potrà anche regolare lo svolgimento delle operazioni.

Finché la giunta regionale non avrà provveduto in materia, seguiterà ad applicarsi il regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ma le vacazioni di cui all'art. 3 non potranno essere inferiori a quelle previste da tariffe professionali per i dottori agronomi ridotte del 40%.

Art. 13.

L'ufficio amministrativo del commissariato per la liquidazione degli usi civici in Napoli, competente sul territorio della regione Campania, è assorbito nel servizio agricoltura.

Art. 14.

In caso di inerzia da parte dei comuni e delle comunità montane a procedere rapidamente alla definizione dei piani di sviluppo e alla costituzione dell'impresa di cui ai precedenti articoli 4 e 5, dovranno essere accolte in via transitoria le richieste di cooperative per la gestione produttiva delle terre secondo progetti economicamente validi rispondenti al programma di sviluppo regionale, con l'esplicito impegno di promuovere la tempestiva realizzazione degli articoli citati con l'adesione alla cooperativa dell'ente titolare della terra e la sua apertura a tutti i produttori aventi diritto.

I comuni e le frazioni, titolari delle terre civiche, sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di concessione di terre civiche da parte di cooperative di produttori entro il termine di sessanta giorni, decorsi i quali le domande s'intendono accolte.

Ove invece non si verifichi la possibilità di una rapida associazione di produttori nell'impresa cooperativa di cui all'art. 5, i comuni titolari di terre potranno, in via transitoria, promuovere direttamente aziende secondo le norme fissate dalla legge forestale per la gestione dei patrimoni dei comuni, ovvero società a partecipazione statale specializzate per la gestione; anche in questi casi la concessione delle terre è subordinata all'esplicito impegno di procedere rapidamente all'associazione dei produttori con la trasformazione dell'azienda o della società nell'impresa cooperativa prevista dall'art. 5.

Art. 15.

Per quanto non previsto dalla presente legge, purché non in contrasto con la stessa, si applicano le disposizioni della vigente legislazione statuale in materia.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. **12.**

**Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il personale delle regioni a statuto ordinario.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della regione Campania, sono disciplinati dalla presente legge che recepisce l'accordo relativo al primo contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario a valere per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore ad ogni effetto dal 1° ottobre 1978.

Art. 2.

Il personale della regione Campania è inquadrato in due ruoli organici distinti, rispettivamente del consiglio e della giunta.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico è unico per tutto il personale.

E' ammesso il trasferimento da un ruolo all'altro a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto ed all'assenso dell'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Tale trasferimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale previa richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale se si tratta di un passaggio dal ruolo della giunta a quello del consiglio e, con decreto del presidente del consiglio regionale, su conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza previa richiesta della giunta regionale, se si tratta di passaggio dal ruolo del consiglio a quello della giunta.

Con le modalità di cui al precedente comma e con il preventivo assenso del dipendente interessato, può essere disposto il distacco temporaneo da un ruolo all'altro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 3.

Il personale della regione Campania è inquadrato nei seguenti 8 livelli funzionali di attività cui corrispondono mansioni attribuite agli stessi livelli per preparazione culturale e professionale per impegno e responsabilità:

1° livello parametro 100;
2° livello parametro 116;
3° livello parametro 130;
4° livello parametro 142;
5° livello parametro 167;
6° livello parametro 178;
7° livello parametro 220;
8° livello parametro 333.

In sede di applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nei livelli funzionali secondo i criteri fissati nei successivi articoli.

A ciascun livello si accede per pubblico concorso secondo le modalità previste dai successivi articoli e dal regolamento di esecuzione della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 25 del 17 giugno 1976.

Art. 4.

Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Al livello è correlato il parametro 100.

Art. 5.

Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzioni di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali preseinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando un'unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici di custodia, di sorveglianza dei locali nonché della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo del lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.

Al livello è correlato il parametro 116.

Art. 6.

Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, d'impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione di automezzi o di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche, di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché compiti amministrativi semplici.

Al livello è correlato il parametro 130.

Art. 7.

Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

E' caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definitive;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione d'impianti tecnici complessi, nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni, queste ultime, che — omogenee o complementari — costituiscono un'unica posizione di lavoro.

Al livello è correlato il parametro 142.

Art. 8.

Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di precrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative, a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale, comporta attività d'insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani d'insegnamento.

E' caratterizzato da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Al livello è correlato il parametro 167.

Art. 9.

Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito delle unità organiche in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsablità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

degli ordinamenti dati, a livello tecnico ed altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale comporta attività d'insegnamento (cultura generale, lingue, etc.).

Richiede in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibili alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Per l'accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di laurea.

Al livello è correlato il parametro 178.

Art. 10.

Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di un'unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di un'unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa con compiti d'indirizzo dell'attività degli addetti.

E' caratterizzata da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, di studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito d'istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività d'indirizzo dell'eventuale unità di lavoro;

dell'attuazione dei programmi di lavoro esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Per l'accesso al livello è richiesto il diploma di laurea e una specializzazione e abilitazione professionale, se richiesta dagli ordinamenti

Al livello è correlato il parametro 220.

Art. 11.

Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa « dell'unità organica complessa », di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

E' caratterizzata da:

autonomia rilevante per la formulazione di programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione sotto il profilo professionale di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani ed i programmi anche pluriennali dell'amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento a livello generale degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate a livello di specializzazione analogamente a quelle elencate al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

Al livello è correlato il parametro 333.

Art. 12.

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque, revocabile, rinnovabile, è attribuito con provvedimento di giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le funzioni.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture della Regione;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Il numero dei coordinatori non può superare il quarto della dotazione organica dell'ottavo livello.

Art. 13.

La copertura dei posti nei ruoli regionali avviene per pubblico concorso, fatte salve le norme delle assunzioni obbligatorie.

Il concorso è indetto con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa per il personale del ruolo della giunta regionale e con decreto del presidente del consiglio regionale su deliberazione dell'ufficio di presidenza per il personale del ruolo del consiglio regionale.

Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione al livello funzionale ed alle mansioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonché del contenuto e delle modalità delle prove di esame sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento di esecuzione.

Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello viene determinato annualmente dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività. Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendono disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d'ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio richiesto, possono partecipare ai concorsi pubblici per posti appartenenti al livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello attuale.

Ai concorsi per posti del 3° e del 4° livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con 5 anni di anzianità complessiva nei due livelli o di 3 anni nel solo livello immediatamente inferiore.

Le norme di cui ai precedenti comma non si applicano quando per l'esercizio delle funzioni proprie del posto messo a concorso sia richiesto dall'ordinamento regionale o dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni il possesso di specifico titolo di studio o di specifiche abilitazioni professionali.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti comma sesto e settimo.

La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Art. 14.

Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo quelli derivanti da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria medesima.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni di vincitori, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale hanno la facoltà di procedere nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 15.

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

*a)* la cittadinanza italiana;

*b)* l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell'ottavo livello funzionale;

*c)* la idoneità fisica all'impiego;

*d)* il possesso dei diritti civili e politici;

*e)* il possesso del prescritto titolo di studio;

*f)* il possesso di buona condotta civile e morale.

I predetti limiti di età non si applicano per gl'impiegati di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda.

Art. 16.

I titoli di studio per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati, a fianco dei singoli livelli funzionali, nell'allegata tabella *A*). Restano valide le parificazioni tra i titoli di studio di grado superiore e titoli di studio di grado inferiore, uniti questi ultimi ad esperienze lavorative qualificate, già previste da leggi regionali vigenti.

Art. 17.

La nomina è sottoposta alla condizione della prova.

La durata del periodo di prova è di sei mesi dalla data di inizio del servizio effettivo per tutti i livelli.

Compatibilmente con le esigenze di lavoro, il periodo di prova dev'essere svolto almeno presso due diversi settori di attività.

Entro un mese dal termine del periodo di prova, il presidente della giunta o del consiglio regionale, con proprio decreto adottato previa deliberazione della giunta o dell'ufficio di presidenza, sentita la commissione paritetica per il personale, confermano la nomina o dispongono la proroga per un secondo periodo di prova di eguale durata del primo.

Se anche il nuovo periodo di prova dia esito sfavorevole, è disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con le modalità di cui al comma precedente.

La nomina s'intende tacitamente confermata quando sia decorso un mese dal termine del periodo di prova senza che sia stato adottato alcun provvedimento. In tal caso il dipendente resta assegnato al settore di attività cui sia adibito al momento della conferma tacita.

Sono esonerati dalla prova i dipendenti provenienti da altri livelli dell'ordinamento del personale della Regione.

Il dipendente, superato il periodo di prova, ha il diritto di esercitare le funzioni inerenti alla propria qualifica.

Il dipendente ha il diritto alla permanenza in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla presente legge, salvo il verificarsi di una delle cause previste come motivo di cessazione del rapporto.

Art. 18.

L'accettazione della nomina deve risultare dalla dichiarazione scritta che l'interessato trasmetterà alla giunta o al consiglio, per i rispettivi ruoli, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Nei casi di mancata dichiarazione espressa o dichiarazione trasmessa dopo il quindicesimo giorno dalla ricezione della relativa comunicazione della nomina, il nominato si considera rinunciatario.

Decade dalla nomina chi, pur avendo accettato non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita nell'atto della nomina.

Art. 19.

L'orario di servizio è fissato in trentasei ore settimanali.

Il numero delle ore settimanali potrà essere articolato, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali e secondo le necessità funzionali della Regione ed in relazione ai particolari servizi nei seguenti tipi di orario:

*a*) orario spezzato articolato su cinque giorni alla settimana;

*b*) orario unico articolato su sei giorni alla settimana, normalmente nell'arco della mattinata;

*c*) turno unico articolato su sei giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

Possono coesistere nell'ambito del medesimo ente più forme di orario, secondo le esigenze di servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile, con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

L'amministrazione accerta, nei confronti di tutti i dipendenti, anche con sistemi meccanici ed elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro.

L'accertamento deve riguardare i dipendenti di tutte le qualifiche.

Art. 20.

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze della Regione ed essere preventivamente disposte.

Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 150 ore annue.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di rispettiva competenza, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d'intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre in deroga al limite massimo individuale di cui al precedente comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue, per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Art. 21.

Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate.

In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta legge 177, n. 837.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Art. 22.

Il dipendente regionale ha diritto, sulla base d'idonea documentazione, a congedi straordinari retribuiti nei casi e nei limiti sottoindicati:

*a*) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni quindici continuativi, compreso quello della celebrazione del rito;

*b*) per esami: fino a venti giorni nell'anno, nelle giornate di esame e di effettuazione di concorsi o di abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

*c*) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

*d*) per cure: fino ad un mese, per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

*e*) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno;

*f*) per cure ai figli inferiori a tre anni ed in stato di malattia, fino a un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

*g*) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

*h*) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

*i*) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di centocinquanta ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interotta; l'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

Art. 23.

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti nei casi e nei limiti sotto elencati:

*a*) per gravi e motivate ragioni personali e di famiglia: fino ad un anno;

*b*) per malattia dei figli inferiori a 3 anni: per tutta la durata dello stato di malattia dopo il primo mese di congedo retribuito.

Il presente congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Art. 24.

In caso di malattia, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

La giunta, l'ufficio di presidenza del consiglio, il comitato di controllo e le sue sezioni per il rispettivo personale, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizioni di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

I predetti organi si avvarranno successivamente delle strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assistenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

nei primi tredici mesi: intero;

nei successivi sette mesi: ridotto al 50%.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Per motivi di particolare gravità l'amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello inferiore.

In quest'ultimo caso il dipendente avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

Art. 25.

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

Art. 26.

I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche, vengono a domanda collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato, restano salve ove ne ricorrono i casi, le disposizioni delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261 e 12 dicembre 1966, n. 1078.

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato — prevista dall'art. 2 della predetta legge n. 1078 del 1966 o da altre norme legislative — non potrà eccedere le dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La Regione, in accordo con le locali associazioni A.N.C.I. e U.P.I., procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma che precede, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Art. 27.

Il dipendente ha l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio al quale sia destinato.

Il presidente della giunta o il presidente del consiglio regionale, o un loro delegato, rispettivamente per il personale della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, sentita la commissione paritetica per il personale, possono autorizzare il dipendente a risiedere in comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

Il personale autorizzato a risiedere in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio, non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

Art. 28.

Il dipendente deve disimpegnare le mansioni affidategli, con diligenza, curando, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni della giunta e del consiglio, l'interesse della Regione e il pubblico bene.

Art. 29.

Per ogni impiegato della Regione è tenuto un fascicolo personale. L'impiegato deve dare pronta comunicazione di ogni variazione della propria situazione personale e familiare che sia rilevante ai fini del rapporto d'impiego.

Il fascicolo personale deve contenere, sistematicamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare il rapporto d'impiego e che confermino i dati registrati nello stato matricolare.

Dal fascicolo personale devono risultare i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso amministrazione dello Stato o enti pubblici con l'indicazione delle qualifiche, del coefficiente e del parametro, nonché i provvedimenti relativi alla nomina in servizio alla qualifica funzionale attribuita al trattamento economico, previdenziale e assistenziale, alla situazione di famiglia con i relativi aggiornamenti e quanto altro possa interessare il rapporto d'impiego.

L'impiegato può chiedere di consultare il proprio fascicolo personale alla presenza di un funzionario del servizio personale.

Art. 30.

Fino a quando non sia diversamente stabilito da altra legge regionale, nella materia disciplinare ed in quella della responsabilità del dipendente verso la Regione e verso terzi, si applicano le norme previste per i dipendenti dell'amministrazione civile dello Stato.

Nei procedimenti disciplinari la commissione paritetica per il personale assume le funzioni di commissione di disciplina.

Le norme dello Stato si applicano inoltre, in materia di collocamento in disponibilità, cessazione del rapporto di lavoro e di riammissione in servizio.

Art. 31.

Per i provvedimenti d'inquadramento, di trasferimento, comando e distacco del personale è richiesto il parere della commissione paritetica per il personale, di cui alla legge regionale 3 marzo 1980, n. 13.

Art. 32.

I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative è fissato in rapporto ad una unità per ogni 5000 dipendenti o frazione superiore a 2500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento fra Regione e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione ed i contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata, con apposita norma, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione sindacale.

Ai dipendenti collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte-ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore procapite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorata del 5 per cento.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con le rappresentative sindacali del personale regionale.

Art. 33.

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di 10 ore annue.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o dei gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti organi regionali.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta o dall'ufficio di presidenza del consiglio o loro delegati d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 34.

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro 15 giorni, secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.

Art. 35.

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale, comune per ogni capoluogo di provincia, per le loro riunioni.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto di affingere, esclusivamente su spazi appositamente predisposti dall'amministrazione in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, testi pubblicazioni o comunicati inerenti materie d'interesse sindacale o di lavoro.

Art. 36.

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni di appartenenza.

Art. 37.

Ai fini del trattamento assistenziale per malattia, il personale regionale è iscritto all'Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).

Art. 38.

Ai fini del trattamento di previdenza il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Art. 39.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale è iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) con inclusione del personale sanitario, medici e veterinari, che è iscritto alla Cassa pensioni sanitari (C.P.S.).

Art. 40.

Per il trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza dell'eventuale personale a contratto, si applicano le disposizioni previste dagli ordinamenti dell'E.N.P.D.E.D.P., dell'I.N.A.D.E.L. e della C.P.D.E.L.

Art. 41.

La progressione economica di ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità di seguito indicate:

piede parametrico, fatto pari a 100, è di L. 1.800.000;

la progressione economica di ciascun livello procede per scatti o classi.

Il valore degli scatti è del 2,50% sulla classe in godimento; si conseguono ogni biennio con scadenza dopo il II, V, VIII, XII, XIV, XVII e XIX anno di servizio.

Gli stessi vengono assorbiti all'atto dell'acquisizione della classe successiva.

Per gli 8 livelli retribuiti funzionali, vengono previste cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del III, VI, X, XV e XX anno.

Il valore delle classi è del 16% costante sul valore iniziale del livello.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe, la progressione si sviluppa con scatti biennali del valore del 2,50%.

Art. 42.

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\textit{retribuzione iniziale di livello} + \textit{rateo } 13^a \textit{ mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni festivi per legge la retribuzione è maggiorata del 50 per cento.

Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari all'1/175.mi dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Le tariffe di lavoro straordinario corrisposte alla data del 30 settembre 1978 restano invariate fino alla data del 31 dicembre 1979.

Art. 43.

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 400 orarie.

Per il servizio ordinario di un turno prestato in giorno festivo compete un compenso di lire 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi.

Art. 44.

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato dalle norme di cui alla vigente legislazione in materia.

In particolare, fermo restando che due sono le misure dell'indennità di missione giornaliera, ai livelli VIII - VII - VI e V spetta la prima, ai livelli IV - III - II e I spetta la seconda misura.

Art. 45.

La Regione per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e negli articoli 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni che possano subire nel loro specifico settore di applicazione.

Art. 46.

La Regione nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado di giudizio.

Nell'esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti d'interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

Art. 47.

E' sancito il principio della onnicomprensività dello stipendio per i dipendenti regionali.

Eventuali incarichi in rappresentanza della Regione per concorsi, commissioni di esami, commissariamenti straordinari e composizione di organi istituzionali di enti sottoposti al con-

trollo della Regione che danno luogo a compensi fissi e/o gettoni di presenza, comportano il versamento di tali emolumenti, da parte degli enti eroganti, direttamente alla tesoreria della Regione.

Il personale regionale che trovasi nelle condizioni di cui al precedente comma, conserva il diritto al trattamento di missione ove spettante.

Art. 48.

La «mobilità esterna» disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extra urbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di 30 minuti, l'assegnazione ad una sede esterna si effettua, portandone a conoscenza tutto il personale previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le OO.SS. a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di una nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi, predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente, non supera la durata di 30 minuti.

Al solo scopo di assicurare, in via d'urgenza, la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a 30 giorni, non rinnovabili.

Art. 49.

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alla Regione, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente per esigenze di servizio ed a seguito di un formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km ovvero, per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extra urbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extra urbano dalla località di provenienza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto ad usufruire di un servizio di mensa esistente nella zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

Art. 50.

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento dalla sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti punti sulla mobilità.

E' consentito inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'intercambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 51.

Con decorrenza 1° ottobre 1978, i dipendenti regionali sono inquadrati nella posizione giuridico-economica individuale secondo i seguenti criteri:

*a*) l'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato *c*) e relative note;

*b*) la posizione economica nel livello d'inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 (comprensivo di scatti o classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili) maggiorato degli importi appresso indicati.

La ulteriore disponibilità economica ai fini di perequazione, viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti ulteriori importi mensili lordi, comprensivi delle aggiunzioni senza titolo, sulla base delle retribuzioni iniziali stabilite per l'accesso al livello per pubblico concorso ed in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto dell'indennità integrativa speciale:

1) fino a L. 2.000.000 annue: L. 45.000 mensili;
   fino a L. 3.000.000 annue: L. 37.000 mensili;
   fino a L. 4.000.000 annue: L. 33.000 mensili;
   oltre L. 4.000.000 annue: L. 30.000 mensili;

2) una ulteriore somma pari a L. 10.000 mensili;

*c*) la posizione giuridica d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontrasse coincidenza d'importi, la posizione giuridica d'inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale, garantendo comunque il godimento della frazione che viene a risultare in eccedenza.

Sempre in sede di prima attuazione, il tempo di percorrenza necessario per l'attribuzione della posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica d'inquadramento è ridotto in proporzione al rateo di aumento periodico per classe o scatto, in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, salvo che il dipendente abbia già raggiunto il massimo della progressione prevista nell'Ente.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

*a*) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai 15 giorni;

*b*) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita e si rapporta tale incremento alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima. Il rateo di aumento periodico così ottenuto, viene depurato da quanto è stato eventualmente già percepito — nello scorrimento tra le due classi — per scatti: se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, ovvero la progressione economica stessa si sviluppa solamente per scatti, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

*c*) si computa quindi a quante mensilità equivale l'importo del precedente punto *b*) nella nuova progressione economica rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento, attribuita ai sensi del quarto comma del presente articolo. Ove dal saldo dell'operazione residua un resto, questo viene arrotondato per eccesso a mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva. Quindi i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica d'inquadramento, vengono ridotti di un pari numero di mensilità.

L'eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica d'inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza in aggiunta all'importo del quarto comma — lettera *b*) — o da sola, se il dipendente nella progressione economica orizzontale di provenienza non ha rateo per scatto o classe in maturazione per conseguimento del massimo sviluppo ivi previsto ovvero per scadenza dell'aumento periodico alla data del 30 settembre 1978.

Qualora il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978 — definito nel suo valore con la procedura prevista dal quarto comma, lettere *a*) e *b*) — sommato alla posizione economica individuale come determinata dal secondo comma dà, nella nuova progressione un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata ai sensi del secondo comma, il dipendente acquisisce subito la posizione superiore e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione

stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quale di tali mensilità corrisponde e — dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso — i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva, saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Viene altresì garantita l'attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello d'inquadramento quando la posizione economica individuale — come determinata dal terzo comma — non è sufficiente a far raggiungere l'anzidetta retribuzione iniziale.

In tale ipotesi il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza è virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, per la parte eccedente, la somma utilizzata per far raggiungere la retribuzione iniziale del nuovo livello d'inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza — con la procedura di cui ai precedenti quinto e sesto comma — per acquisire la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente superiore all'iniziale. Qualora l'importo suddetto aggiunto alla retribuzione iniziale dà un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe successiva all'iniziale, il dipendente acquisisce subito quest'ultima e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale così acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrispondere — dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso — i tempi di percorrenza per raggiungere detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva, saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

*d)* vengono introdotti i seguenti ulteriori meccanismi d'inquadramento contestuali, fermo restando che è in ogni caso escluso da essi il personale che comunque (anche per effetto dell'applicazione di contratto nazionale) abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72), tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio.

Per concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di un'anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione, con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976, è consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

1) dal livello con parametro 130 a livello con parametro 142;

2) dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);

3) dal V livello (167) al VI livello (178).

I posti messi a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerati che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, questi posti potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito al punto 5) dell'ipotesi di accordo del 14 settembre 1978.

*e)* nel primo concorso successivo per ciascun livello e ciascuna funzione bandito successivamente all'entrata in vigore delle leggi regionali di recepimento dell'accordo nazionale, la riserva dei posti può essere aumentata del 35% e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo o appartenente al livello ancora sottostante, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi, un'anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 inquadrato in base alla tabella *C* allegata, nel VI livello, viene inquadrato nel livello superiore al compimento di tre anni (maturati e da maturare) di servizio effettivo in carriera direttiva o correlata, applicando per l'inquadramento nel livello superiore lo stesso meccanismo economico già adottato per il generale inquadramento da effettuarsi in attuazione della presente ipotesi contrattuale.

Il comma precedente s'interpreta nel senso che va applicato solo al personale di cui alla tabella *C* e relative note allegate, e non anche al personale che beneficia del riconoscimento degli otto anni di anzianità di cui al protocollo d'intesa 10 febbraio 1979.

I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della tabella allegata, dovrebbero essere inquadrati nel V livello, vengono inquadrati nel VI livello se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso. A questi dipendenti non si applica il disposto del terzultimo comma.

Art. 52.

Nei casi non previsti dalla presente legge, si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con essa compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.

Art. 53.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 30, 31 e 32 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Art. 54.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

TABELLA *A*

TITOLI DI STUDIO
PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

I livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;
II livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;
III livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;
IV livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;
V livello funzionale: diploma di scuola media secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto;
VI livello funzionale: diploma di laurea;
VII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale;
VIII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione.

TABELLA *B*

TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
ANNUO LORDO
PER CIASCUN LIVELLO FUNZIONALE

| Livello | Parametro | Lire |
|---|---|---|
| I | 100 | 1.800.000 |
| II | 116 | 2.088.000 |
| III | 130 | 2.340.000 |
| IV | 142 | 2.556.000 |
| V | 167 | 3.006.000 |
| VI | 178 | 3.204.000 |
| VII | 220 | 3.960.000 |
| VIII | 333 | 5.994.000 |

TABELLA C

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI FUNZIONALI DI PROVENIENZA E I NUOVI LIVELLI FUNZIONALI DI INQUADRAMENTO.

| Livello funzionale di inquadramento | | Livelli funzionali di provenienza |
|---|---|---|
| I | (100) | 1°/p |
| II | (116) | 1°/p<br>2°/p |
| III | (130) | 2°/p<br>3°/p |
| IV | (142) | 3°/p |
| V | (167) | 3°/p<br>4°/p |
| VI | (178) | 4°/p<br>5°/p |
| VII | (220) | 5°/p |
| VIII | (333) | 5°/p |

*Esplicitazioni*

2p 2 dal 2° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari.
Richiede utilizzazione di strumenti semplici.

2p 3p 3 dal 2° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali-elementari e/o amministrative semplici lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

3p 4 A) dal 3° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza iniziali e intermedie della carriera esecutiva e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto B).

3p 5 B) dal 3° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera esecutiva e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del D.P.R. 748/72.

4p 5 C) dal 4° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche iniziali ed intermedie della carriera di concetto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto D).

4p 6 D) dal 4° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera di concetto e qualifiche equiparate anche se conseguite in applicazione dell'art. 68 del D.P.R. 748/72.

5p 6 E) dal 5° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza inferiore a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni inquadrate nel 5° livello e non indicate nei successivi punti F) e G).

5p 7 F) dal 5° livello regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico-attuario-ecologo, agronomo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi di procedure e di organizzazioni.

5p 8 G) dal 5° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza non inferiore a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione del D.P.R. 748/72.
H) nel limite del 30% della dotazione organica del 5° livello regionale che residua dalla applicazione del precedente punto G) i funzionari già inquadrati in tale livello accedono all'ottavo livello funzionale a domanda previo superamento di concorso per titoli e colloquio.

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. **13**.

**Determinazione del concorso regionale sui prestiti agevolati previsti dalle leggi regionali 30 agosto 1977, n. 55 e 21 novembre 1979, n. 38.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alle leggi regionali 30 agosto 1977, n. 55, e 21 novembre 1979, n. 38, è concesso per le operazioni creditizie effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — in misura non superiore a quella determinata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale sui prestiti di cui al comma precedente è commisurato agli interessi calcolati al tasso corrispondente a:

*a*) 657/1000 del tasso globale, sui primi venti milioni di capitale concesso a prestito ad operatori agricoli singoli;

*b*) 400/1000 del tasso globale, sul capitale eccedente i venti milioni concesso a prestito ad operatori agricoli singoli;

*c*) 686/1000 del tasso globale sui primi duecentocinquanta milioni di capitale concesso a prestito a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli;

*d*) 500/1000 del tasso globale, sul capitale eccedente i duecentocinquanta milioni concesso a prestito a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli;

*e*) 657/1000 del tasso globale, per i prestiti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 55, qualunque sia il loro importo.

In ogni caso l'onere a carico dei prestatori non può essere inferiore al 4,50% nei casi sub *a*), *c*), *e*) ed al 6% nei casi sub *b*) e *d*).

Art. 2.

Il concorso regionale, fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente art. 1, è elevato di un punto nelle zone di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37.

A tal fine dovrà farsi riferimento, per le aziende singole, alla zona in cui ricade la maggiore superfice aziendale e, per gli organismi associativi, alla zona in cui è ubicata la sede sociale.

Art. 3.

Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto interministeriale con il quale viene fissato il tasso globale d'interesse di cui al primo comma del precedente art. 1, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, caccia e pesca, viene determinata la misura del concorso regionale, arrotondando per eccesso la seconda cifra decimale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. 14.
**Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione delle susine.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 275 milioni per la concessione, a favore delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della vigente legislazione, di contributi sulle spese sostenute per la raccolta ai fini di commercializzazione delle susine prodotte nell'annata agraria 1980.

I contributi di cui al primo comma, sono concessi nella misura di L. 11.000 per ogni quintale di prodotto, che risulterà essere stato conferito alle cooperative e alle associazioni beneficiarie da parte dei soci.

Alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvede, sulla base delle direttive fornite dalla giunta regionale l'ente regionale di sviluppo agricolo in Campania, con la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento, di competenza e di cassa, del cap. 581, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 con la dotazione di L. 275 milioni e con la denominazione « Aiuti per la commercializzazione delle susine nell'annata agraria 1980 », mediate prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 della predetta somma dal fondo globale di cui al cap. 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte dei fondi assegnati alla Regione, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

---

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. 15.
**Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, per ogni anno di servizio un trattamento previdenziale (indennità di anzianità) pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda, adoperando allo stesso fine i criteri che l'I.N.A.D.E.L. prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo), a quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo d'indennità premio di servizio, d'indennità di buonuscita, d'indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo della stessa Regione, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 19 gennaio 1974, n. 7, 9 agosto 1974, n. 37 e 29 maggio 1980, n. 47.

Le disposizioni di cui al precedente primo comma, operano dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione indipendentemente se e presso quale Ente previdenziale maturi il diritto di pensione.

Art. 2.

I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono quelli prestati alle dipendenze dello Stato, degli enti locali o altri enti, diversi dalla Regione, soppressi o disciolti con leggi dello Stato.

Sono riconoscibili senza riscatto tutti i servizi prestati di cui al comma precedente, che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto d'impiego con la Regione, instaurati con qualsiasi ente o cassa previdenziale diversi da I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.A.S. ai fini dell'indennità di anzianità e di buonuscita o altro titolo analogo anche in eccedenza rispetto all'ordinamento I.N.A.D.E.L., con onere finanziario a carico della Regione.

La Regione per il pagamento dei predetti oneri, utilizza i fondi che gli enti disciolti o soppressi hanno versato alla Regione per analogo titolo.

L'eventuale eccedenza a copertura degli oneri predetti è a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Il personale transitato o trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di enti, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza di rifondere a favore della Regione in un'unica soluzione per ottenere il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a 10 anni In questo caso però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Art. 4.

I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di novanta giorni. Analogo adempimento dev'essere effettuato anche per i dipendenti già collocati in quiescenza.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento I.N.A.D.E.L. per i riscatti operati dall'istituto medesimo.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 80 milioni per il 1981, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. 16.

**Mutui agevolati per la ripresa edilizia nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, al fine di favorire la costruzione e l'acquisto di un alloggio avente i requisiti dell'edilizia residenziale pubblica, nonché gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e completamento d'immobili ad uso di abitazione nei comuni, colpiti dal sisma del 23 novembre 1980 e compresi nell'elenco previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, concede, nei limiti del fondo di lire 25 miliardi, ai soggetti di cui al successivo art. 2 contributi nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti per la durata non superiore a 15 anni.

Art. 2

Hanno titolo alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge i cittadini residenti nei comuni dichiarati terremotati a seguito del sisma del 23 novembre 1980 e che:

*a*) non siano titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un alloggio idoneo. Per alloggio idoneo s'intende l'abitazione avente i requisiti di abitabilità e composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di due e un massimo di cinque vani;

*b*) non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.

La concessione dei contributi previsti dall'articolo seguente è subordinata alla condizione che i beneficiari s'impegnino a non trasferire la proprietà dell'immobile nè a concederlo in locazione per tutta la durata del mutuo. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per i beneficiari di restituire il contributo regionale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso corrente bancario.

Art. 3.

I mutui possono essere concessi dagli istituti di credito fino al 75 per cento del prezzo di acquisto o del costo della costruzione ivi compresa la spesa per l'acquisizione eventuale dell'area, nonché della spesa necessaria per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o completamento dell'immobile.

La durata massima del mutuo è stabilita in anni 15.

La concessione dei contributi è subordinata alle condizioni previste per i finanziamenti agevolati da apposita convenzione stipulata dal presidente della Giunta regionale con gli istituti di credito individuati dalla stessa Giunta regionale.

L'importo massimo di ciascun mutuo ammesso a fruire del concorso regionale è di lire 30 milioni.

Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati è fissato in lire 14 milioni e l'entità del contributo regionale è fissata nelle seguenti misure:

1) fino a lire 8 milioni di reddito, contributo regionale del 10 per cento;

2) da L. 8.000.000 a L. 10.000.000, contributo regionale del 7 per cento;

3) da L. 10.000.001 a L. 14.000.000, contributo regionale del 5 per cento.

Ai fini della determinazione del contributo regionale si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 1979.

Art. 4.

La giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla predisposizione dello schema di domanda ed a dare pubblicità alle provvidenze previste dalla presente legge.

Le domande per la concessione del contributo dovranno essere presentate al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio nei trenta giorni successivi.

La giunta provinciale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate alla rispettiva provincia, nei sessanta giorni successivi formula la graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità:

1) reddito complessivo del nucleo familiare risultante da apposita dichiarazione resta dall'interessato sotto la propria responsabilità, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla base delle quali la giunta provinciale provvederà a formulare una graduatoria di ammissione, escludendo progressivamente i redditi più elevati;

2) numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini della formulazione della graduatoria di ammissione al contributo regionale nel pagamento degli interessi, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di L. 500.000 per ogni figlio a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento.

Va comunque garantito che almeno la metà dei beneficiari sia composto da nuclei familiari il cui reddito proviene in misura non inferiore ai 2/3 da lavoro dipendente.

Art. 5.

Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, sono ripartite per il 10,36% alla provincia di Avellino; per il 7,47% alla provincia di Benevento; per l'11,26% alla provincia di Caserta; per il 53,33% alla provincia di Napoli; per il 17,58% alla provincia di Salerno.

Art. 6.

La graduatoria provvisoria, di cui all'articolo 4, è depositata per 30 giorni presso la segreteria di ciascun comune della provincia ed il deposito è reso noto attraverso pubblico manifesto. Gli interessati nello stesso periodo potranno presentare ricorso avverso la graduatoria; nei 20 giorni successivi il consiglio provinciale approva in via definitiva la graduatoria pronunziandosi sui ricorsi presentati. Sulla base di tale delibera, il presidente della giunta regionale emana i decreti di ammissione al finanziamento. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 4 e 6, la giunta regionale nomina apposito commissario il quale si avvale degli uffici provinciali e può richiedere funzionari istruttori al servizio edilizia economica e popolare della giunta regionale.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 25 miliardi, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 501, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981: « Contributi negli interessi relativi a mutui per la ripresa edilizia nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 », mediante prelievo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, della predetta somma di L. 25 miliardi dal fondo globale di cui al capitolo 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 7, lettera *c*), della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Agli oneri per gli anni successivi, per tutta la durata dei mutui assistiti dai contributi regionali, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

---

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. **17**.

**Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 21 - Trattamento di missione del personale della regione Campania.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 21 del 14 maggio 1979, è così modificato:

« A decorrere dall'1 gennaio 1980, al personale della regione Campania comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 Km, spetta l'indennità di trasferta nelle misure di seguito indicate per ogni 24 ore di assenza dalle sede »:

funzionario e collaboratore - (par. 280) - L. 23.300;

collaboratore (par. 220) coadiutore e rimanenti qualifiche - L. 17.000.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 21 concernente: « Trattamento economico di missione del personale della regione Campania », è sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località e può essere eventualmente usufruita per eccezionali esigenze di servizio solo al termine di due anni dall'inizio del precedente periodo.

Il dipendente può essere comandato in missione per uno o più giorni e per complessivi 80 giorni nell'arco dell'anno ».

Art. 3.

I comuni e le comunità montane riconosciuti devastati o gravemente danneggiati dagli eventi tellurici del 23 novembre 1980, possono avanzare alla Regione formale e motivata richiesta numerica di personale tecnico ed amministrativo.

La giunta regionale entro venti giorni, sentita la commissione paritetica per il personale, la quale — in deroga alla legge regionale 3 marzo 1980, n. 13 — esprime parere entro otto giorni, delibera sulla richiesta di cui al comma precedente disponendo il comando d'ufficio per la durata di giorni 180, prorogabile fino al massimo di giorni 240, di personale regionale tenendo conto in via prioritaria dell'ubicazione territoriale dell'ufficio di provenienza del personale da comandare e, subordinatamente, anche del comune di residenza o del domicilio del personale stesso.

Al personale comandato d'ufficio, per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto, compete, ove spettante — data la circostanza particolare ed eccezionale — l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio e l'indennità di missione aumentata del 50%, nonché l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario entro i limiti previsti dall'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

Il trattamento economico di missione, di cui al precedente comma — in deroga a quanto disposto dall'art. 4 della legge 29 maggio 1980, n. 43 — resta a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per il 1981, con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 33 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

---

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. **18**.

**Integrazioni delle leggi regionali 19 gennaio 1974, n. 7; 9 agosto 1974, n. 37; 28 aprile 1975, n. 22 e 29 maggio 1980, n. 47, concernenti « Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente della regione Campania ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 7, è integrato come segue: a favore del personale transitato anche a domanda alla Regione cessato dal servizio anteriormente all'1 aprile 1975, è liquidato a carico del bilancio regionale, ad integrazione della pensione definitiva conferita dalla C.P.D.E.L. e dalla C.P.S., una quota fissa di pensione virtuale da determinarsi secondo le norme previste dall'ordinamento delle citate Casse Pensioni, con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato *A* della legge 26 luglio 1965, n. 965, con le seguenti specificazioni:

*a*) prendendo come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio omnicomprensiva corrispondente al livello retributivo da attribuire al dipendente, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali ed eventuali benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;

*b*) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione definitiva da parte della C.P.D.E.L. e della C.P.S., la quota fissa integrativa di pensione da corrispondere effettivamente a carico della Regione a decorrere dal 1° gennaio 1980, è pari alla differenza tra l'ammontare risultante per il trattamento totale di cui al comma precedente e quello della pensione corrisposta dalla C.P.D.E.L. e dalla C.P.S. alla data di cessazione del servizio ed è reversibile con le modalità e le condizioni previste dalle predette casse.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 110.000.000 per il 1981, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

---

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. **19.**

**Normativa per il pagamento al personale degli enti di formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'inizio di ogni anno formativo, gli enti gestori di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, che svolgono attività delegata ai sensi dell'art. 12 della citata legge, trasmettono alla provincia - Assessorato alla formazione professionale competente per territorio, l'elenco del personale docente e non docente dipendente da ciascun centro o struttura assimilabile con la specificazione della spesa prevista per l'intero esercizio.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli enti gestori di attività non delegate, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54. In tal caso gli elenchi del personale impegnato nelle predette attività non delegate, sono trasmessi alla Regione - Servizio formazione professionale.

Limitatamente all'anno formativo 1980-81 gli elenchi del personale di cui ai comma precedenti devono essere inviati entro e non oltre giorni 15 dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per lo svolgimento dei corsi in affidamento, i finanziamenti agli enti gestori sono accreditati per le attività delegate e per quelle non delegate rispettivamente dalle amministrazioni provinciali e dall'amministrazione regionale su due distinti conti correnti bancari, di cui uno riservato alle retribuzioni del personale e relativi oneri riflessi.

Gli enti gestori, previe apposite convenzioni con gli istituti bancari, devono affidare agli stessi il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonchè per il versamento degli oneri riflessi, operando sul conto corrente all'uopo istituito ai sensi del precedente comma.

Gli enti gestori devono trasmettere mensilmente all'amministrazione provinciale competente o all'amministrazione regionale, a seconda che si tratti di attività delegate o non, copia degli ordinativi di pagamento delle retribuzioni al personale e degli oneri riflessi debitamente controfirmata dall'istituto bancario per accettazione.

Art. 3.

Ai fini di consentire il puntuale rispetto delle norme di cui al punto 5) dell'art. 5, legge 21 dicembre 1978, n. 845, la giunta regionale, all'inizio di ogni anno formativo, nelle more dell'approvazione del piano annuale previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 40/1977, è autorizzata a erogare, limitatamente alle spese per il personale già impegnato a tempo indeterminato nel precedente anno, anticipazioni trimestrali a favore delle amministrazioni provinciali per le attività delegate o degli enti gestori per quelle residue, pari ciascuna ai tre dodicesimi del finanziamento previsto dal piano del precedente anno formativo, debitamente adeguato alle eventuali variazioni dei costi intervenute.

Art. 4.

La mancata osservanza da parte dell'ente gestore degli obblighi previsti dai precedenti articoli e da tutta la normativa vigente comporta, ad eccezione delle somme destinate al personale, l'immediata sospensione di ogni finanziamento, con provvedimento dell'assessore provinciale o regionale al ramo, sulla base delle rispettive competenze, e l'eventuale revoca da parte della giunta regionale, sentita la competente amministrazione provinciale per l'attività delegata, di ogni attività finanziaria per accertata inadempienza.

In tal caso l'ente non potrà più essere destinatario di finanziamenti regionali previsti dai successivi piani di formazione professionale, o da altre leggi o provvedimenti amministrativi a carico del bilancio della regione Campania.

Art. 5.

La giunta regionale, nei casi di revoca, sentita la competente amministrazione provinciale, provvede ad affidare ad altro ente le attività formative, con l'obbligo da parte di quest'ultimo, di assorbire il personale già operante nelle attività trasferite, secondo i rapporti contrattuali esistenti al momento della sospensione, fatti salvi i diritti acquisiti economici e giuridici.

Nel caso di soppressione di corsi, il personale a tempo indeterminato viene avviato a riconversione, ai sensi della legge regionale 19 novembre 1977, n. 62.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico, per l'anno 1981, sui capitoli 931 e 933 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 e per gli anni successivi sui corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

---

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. **20.**

**Erogazione di prestiti senza interessi ai consorzi acquedottisti della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per fronteggiare la grave situazione finanziaria, determinatasi a seguito della mancata riscossione dei canoni idrici, la regione Campania concede a titolo di prestito senza interessi al Consorzio acquedotti delle valli del Sele, Calore e Montesella con sede in Salerno, la somma di lire 1 miliardo ed al consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore con sede in Avellino, la somma di lire 2 miliardi.

Analoga erogazione a titolo di prestito senza interessi è concessa al Consorzio idrico di Terra di Lavoro con sede in Caserta, dell'importo di lire 300 milioni, al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio, attesa la grave situazione amministrativa dell'ente.

Dette somme saranno restituite entro il 31 dicembre 1981, epoca prevista per la normalizzazione della situazione amministrativa di tali enti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli istituendi, sottoriportati e correlati capitoli tra le contabilità speciali del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981:

cap. 1649 dello stato di previsione della spesa — parte IV — Sezione I «Concessione di prestiti senza interessi ai consorzi acquedottisti della Regione» con lo stanziamento di L. 3.300.000.000;

cap. 389 dello stato di previsione dell'entrata — titolo VI — categoria I «Entrate per riscossione di crediti verso i consorzi acquedottisti della Regione in relazione alla concessione di prestiti senza interessi» con lo stanziamento di L. 3.300.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

---

## LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. 21.
**Interventi urgenti a sostegno dell'artigianato nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### CAPO I

Art. 1.

*Finalità e destinatari degli interventi*

Al fine di apprestare strumenti urgenti d'intervento per favorire la ripresa produttiva dell'artigianato in attesa dell'approvazione del piano regionale di ricostruzione e sviluppo, la regione Campania provvede:

1) alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese artigiane;

2) alla concessione di contributi in conto capitale in favore delle imprese artigiante esercenti attività di produzione, per investimenti finalizzati all'ammodernamento produttivo ed ampliamento delle attività;

3) alla concessione di contributi alle imprese artigiane di cui al punto 2) per l'incremento dell'occupazione;

4) alla concessione di provvidenze in favore dei comuni per insediamenti artigiani.

Art. 2.

Sono ammesse alle provvidenze di cui alla presente legge le imprese artigiane in qualunque forma costituite, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, che siano state danneggiate in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 ed aventi sede nei comuni compresi nell'elenco compilato, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

### CAPO II

Art. 3.

*Contributi a fondo perduto*

Alle imprese artigiante di cui all'art. 2, è concesso un contributo a fondo perduto da impiegare per il ripristino delle attività produttive dei posti di lavoro

E' ammesso l'impiego anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati o parzialmente danneggiati, purché attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno.

Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese artigiane per la totale o parziale distruzione di impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte.

Art. 4.

L'entità del contributo è determinata nel seguente modo:

1) in caso di inagibilità totale dell'esercizio:

*a*) per le attività artigiane di servizio, L. 3.000.000;

*b*) per le attività artigiane di produzione, L. 6.000.000.

Qualora i danni dovessero superare gli importi sopraindicati, il contributo previsto al punto *a*) è elevato fino a lire 10.000.000, mentre quello previsto al punto *b*) è elevato fino a L. 20.000.000. In tal caso la documentazione prevista dallo art. 5 dev'essere integrata da una perizia giurata eseguita da tecnici abilitati dalla quale risulti, analiticamente, l'entità dei danni.

2) in caso di inagibilità temporanea dovuta alla necessità di riparazione del macchinario, di sostituzione di parte di esso, o dipendente, a causa del sisma, da interruzione dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese, ovvero dal trasferimento in locali diversi, il contributo previsto al punto 1) sarà ridotto del 50%.

Art. 5.

Per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti, le imprese artigiane, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda al sindaco del comune ove ha sede l'impresa danneggiata, il quale, entro i successivi cinque giorni, provvederà all'inoltro all'Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato (E.R.S.V.A.).

La domanda dev'essere corredata:

1) da certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

2) da attestazione del sindaco da cui risulti la condizione d'inagibilità totale o temporanea dell'esercizio;

3) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la descrizione, l'elenco dei danni subiti e l'indicazione di altri contributi e finanziamenti ottenuti o richiesti, al medesimo titolo, gravanti su fondi statali o regionali;

4) da una dichiarazione con cui l'impresa s'impegna ad impiegare il contributo richiesto, ai sensi dell'art. 3.

L'impiego dovrà avvenire entro quattro mesi dall'avvenuta concessione del contributo. Nei trenta giorni successivi il sindaco comunicherà l'avvenuto impiego del contributo, proponendo, in mancanza, la revoca dello stesso. In caso di mancato impiego, inoltre, l'impresa artigiana non potrà essere ammessa ad ulteriori agevolazioni o provvidenze, a qualsiasi titolo, previste dalla regione Campania.

I contributi di L. 3.000.000 per le attività di servizio e di L. 6.000.000 per le attività di produzione sono concessi, senza l'obbligo di reimpiego, al titolare, dell'impresa, impedito a continuare l'attività, per sopravvenuta invalidità in conseguenza del sisma.

Art. 6.

All'erogazione dei contributi provvede direttamente l'E.R.S.V.A. sui fondi somministrati dalla Regione a valere sugli stanziamenti della presente legge.

### CAPO III

Art. 7.

*Contributi in conto capitale*

Le imprese artigiane di cui all'art. 2 esercenti attività di produzione, le quali, sulla base di un apposito piano d'investimento, prevedono l'ammodernamento produttivo e l'ampliamento della attività, escluse le opere murarie, e che non inten-

dono avvalersi del contributo di cui all'art. 3 della presente legge, possono usufruire di contributi in conto capitale nella misura del 40% dell'investimento e, comunque entro il limite di sessanta milioni.

Art. 8.

Al fine di favorire la presenza delle imprese artigiane nell'opera di ricostruzione, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 40% dell'investimento e, comunque, entro il limite di sessanta milioni, alle imprese artigiane alle cooperative e ai consorzi artigiani dell'edilizia o di settori a queste collegati, che abbiano sede nei comuni compresi nello elenco compilato, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 9.

Per ottenere tale contributo le imprese artigiane di cui al precedente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda al sindaco del comune, ove hanno sede le imprese interessate, il quale, entro i successivi cinque giorni provvederà all'inoltro degli atti all'Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato (E.R.S.V.A.).

La domanda dev'essere corredata:

1) da certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

2) da attestazione del Sindaco dalla quale risulti che l'impresa è stata danneggiata dal sisma;

3) da piano di investimento dettagliato della spesa prevista, corredato da preventivi di spesa e da una relazione tecnica, economica e finanziaria;

4) da una dichiarazione debitamente sottoscritta, relativa all'impegno ad impiegare il contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione.

L'E.R.S.V.A., previa apposita istruttoria preliminare, delibera sulle domande entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell'istanza.

Art. 10.

Sulla spesa ammessa a contributo l'impresa artigiana può chiedere l'erogazione di un'anticipazione fino al 20% del contributo, previa presentazione degli ordini di acquisto e delle relative quietanze di acconto.

Il contributo è liquidato, in via definitiva, dall'E.R.S.V.A. a presentazione delle fatture debitamente quietanzate munite di dichiarazione liberatorie, ed a seguito di accertamenti sullo acquisto, installazione e funzionamento dei beni previsti dal piano d'investimento.

Art. 11.

I macchinari, le attrezzature e gli arredamenti, ammessi a contributo, sono soggetti al vincolo dell'utilizzazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria per un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente, comporta il diritto della Regione ad ottenere la restituzione del contributo concesso, in misura proporzionale al periodo decorso dal quinquennio. La stessa disposizione si applica per il caso di trasferimento dell'impresa fuori del territorio regionale.

L'esonero dell'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito motivatamente dalla Regione per comprovate esigenze produttive.

CAPO IV

Art. 12.

I contributi di cui alla presente legge, per gli importi eccedenti effettivamente erogati, sono cumulabili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali.

Non sono, invece, cumulabili, fino al limite dell'importo erogato, con altri contributi a fondo perduto concessi al medesimo titolo a carico di fondi previsti da leggi statali o regionali.

CAPO V

Art. 13.

*Provvidenze per l'incremento dell'occupazione*

Alle imprese artigianate di produzione, aventi sede nei comuni di cui all'art. 2 della presente legge, è concesso un contributo di lire un milione all'anno per cinque anni, per ogni nuovo posto di lavoro, anche se di apprendistato, aggiuntivo rispetto al livello occupazionale risultante alla data del 23 novembre 1980, da apposita documentazione di legge.

Il contributo viene concesso al termine di ciascun anno in base alla documentazione di legge, da cui risulti regolare rapporto di lavoro continuativo per l'intero anno.

In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 1981, la durata del rapporto di lavoro non potrà essere inferiore a sei mesi.

All'erogazione del contributo provvede l'E.R.S.V.A., sui fondi somministrati dalla Regione a valere sugli stanziamenti della presente legge.

CAPO VI

Art. 14.

*Provvidenze in favore dei comuni per insediamenti artigiani*

La Regione concede, in via prioritaria ai comuni dichiarati disastrati e per la parte residua della disponibilità finanziaria ai comuni dichiarati gravemente danneggiati, contributi «una tantum» fino al cento per cento della spesa per l'acquisizione di aree e per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio d'insediamenti artigiani.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Art. 15.

I comuni devono presentare documentata istanza alla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere corredate dalla relativa deliberazione del consiglio comunale e da una relazione illustrativa dalla quale risulti l'area destinata ad insediamenti artigiani, nonché un piano di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria con l'indicazione dei relativi costi.

Al riparto ed alla concessione dei contributi, entro i limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge, provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

CAPO VII

Art. 16.

*Norme finanziarie*

Per gli interventi di cui alla presente legge, sono stabiliti i seguenti limiti d'impiego per l'anno 1981:

| | |
|---|---|
| 1) per i contributi di cui al capo II | L. 15.000.000.000 |
| 2) per i contributi di cui al capo III | » 6.000.000.000 |
| 3) per i contributi di cui al capo V | » 1.000.000.000 |
| 4) per i contributi di cui al capo VI | » 3.000.000.000 |

Art. 17.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 25 miliardi, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 776, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 «Interventi urgenti a sostegno dell'Artigianato nelle zone colpite dagli eventi sismici», mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, della somma di lire 25 miliardi da fondo globale di cui al cap. 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 7, lettera *c*), della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 18.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 17 marzo 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1981, n. **22.**

**Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 4 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1981, il bilancio per l'anno finanziario 1981 secondo le modalità previste dalla legge 13 gennaio 1981, n. 1.

**Art. 2.**

Fino alla entrata in funzione delle unità sanitarie locali i fondi iscritti ai capitoli 1100, 1200, 1300, 1350, 1500 e 1502 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 sono gestiti dalla giunta regionale nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione con effetto dal 1° marzo 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 marzo 1981

DE FEO

(2896)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| Annuo | **L. 60.000** |
| Semestrale | **L. 33.000** |
| Un fascicolo | **L. 350** |

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

| | |
|---|---|
| Annuo | **L. 22.000** |
| Semestrale | **L. 12.000** |

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Annuo | **L. 52.000** |
| Semestrale | **L. 29.000** |

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento**

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811820)